



Assessorato dei Beni Culturali ed
Ambientali e della Pubblica Istruzione

La nuova stagione della catalogazione: scenari e progettualità

il nuovo Catalogo regionale informatico
a sostegno delle azioni di tutela e di valorizzazione.

CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIAZIONE E LA
CATALOGAZIONE





Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione

Dipartimento regionale dei Beni Culturali ed Ambientali
e dell'Educazione Permanente

La nuova stagione della catalogazione: scenari e progettualità

CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIAZIONE E LA CATALOGAZIONE
Palermo, Piazza Sturzo, 10

SERGIO GELARDI, Direttore

hanno collaborato

ADRIANA FRESINA, *Dirigente Servizio Catalogazione*
FABIO BORTOLETTI, *Dirigente Servizio Informatica*
RICCARDO LOMBARDO,

Premessa

1. La Catalogazione in Italia

La catalogazione dei beni culturali ed ambientali si configura quale processo di conoscenza dinamico, strumento di indagine destinato ad essere costantemente aggiornato sulla base degli studi e delle ricerche. Come ebbe a sottolineare Oreste Ferrari (*Memorabilia* 1987) per le sue intrinseche caratteristiche la catalogazione per la complessità dell'ambito di intervento su l'intero patrimonio dei beni culturali indagati e studiati nelle loro reciproche relazioni- non potrà mai considerarsi conclusa.

La catalogazione "nell'integrità del suo processo" espleta un'attività ricognitiva su contesti finalizzata non solo all'individuazione e descrizione dei beni ma anche all'evidenziazione delle reciproche relazioni esistenti tra loro in rapporto anche al contesto storico-culturale che li ha prodotti e a cui sono strettamente legati. L'intero territorio, pertanto, indagato nelle sue diverse connotazioni ed interrelazioni, diventa l'ambito di azione della catalogazione che così estende il campo della conoscenza ai processi storici e agli interventi sia naturali che antropici che in esso si sono stratificati.

Nell'ordinamento italiano, malgrado la mancanza di una chiara ripartizione di compiti tra regioni e Istituto centrale del catalogo e della documentazione (Iccd) per il censimento del patrimonio culturale, sin dagli anni settanta diverse regioni hanno avviato autonomi programmi in questo campo.

L'intervento regionale nel settore ha conosciuto negli anni novanta un deciso incremento, tanto che l'Istituto centrale del catalogo ha formulato nel 1994 un protocollo d'intesa con il Coordinamento regionale per i beni culturali in vista dell'avvio del Sistema informativo del catalogo generale.

Si è prodotto, cioè, un decentramento e quindi un ampliamento dei soggetti incaricati del censimento dei beni culturali grazie all'iniziativa autonoma delle regioni.

Le diverse fasi dell'intervento regionale in questo settore possono essere riassunte come segue.

Una prima fase corrispondente agli anni settanta, caratterizzata dalla spinta verso l'integrazione tra l'attività statale e quella delle regioni, che si sono mosse sulla base di un'idea "partecipativa" e di promozione culturale e sociale, in base al modello

delle Campagne di catalogazione sull'Appennino emiliano della Soprintendenza alle gallerie di Bologna e alle teorie di Andrea Emiliani. Tale fase non si è estrinsecata in una programmazione coerente e in iniziative durature: il punto d'arrivo può essere considerato la redazione del Protocollo d'intesa fra Stato e regioni per la creazione dei Centri di documentazione regionale (cosiddetto Vernola - Meyer) del 1983. I centri avrebbero dovuto essere servizi informativi e di supporto tanto per le funzioni di tutela proprie dello Stato quanto per il governo del territorio espletato da regioni ed enti locali e a tale fine avrebbero dovuto promuovere "programmi di catalogazione concordati tra gli organi del Ministero per i Beni culturali e delle regioni e raccogliere la documentazione al fine di assicurarne la disponibilità pubblica anche mediante forme di elaborazione e diffusione".

Una seconda fase, negli anni ottanta, ha corrisposto a un ripiegamento rispetto all'ipotesi dei Centri regionali di documentazione. Le regioni sviluppano propri programmi di censimento rispettando standard e schede dell'Iccd e raccolgono il materiale prodotto per una consultazione essenzialmente interna o riservata a studenti e ricercatori. L'attenzione a livello regionale si sposta piuttosto sulla razionalizzazione delle procedure di finanziamento, affidamento e direzione dei lavori, nonché sulle metodologie di immagazzinamento dei dati con mezzi informatici, anche per la forte spinta impressa dai "Giacimenti Culturali".

Una terza fase si apre con l'Atto Unico Europeo, la prospettiva dell'apertura delle frontiere e il varo di finanziamenti straordinari per la catalogazione dei beni culturali a rischio (legge Facchiano 84/1990, legge 145/1992, e successive prosecuzioni). L'avvicinarsi dell'apertura delle frontiere e il conseguente pericolo di esportazioni incontrollate di opere d'arte inducono gli organi del Ministero a considerare con maggiore interesse il contributo che può venire dall'attività regionale. La legge Facchiano ammette alla presentazione di progetti di inventariazione e catalogazione anche "regioni e ... soggetti pubblici e privati", d'intesa con le Soprintendenze e sotto la loro direzione. La legge rappresenta per diverse regioni l'occasione e lo stimolo per dare il via a consistenti investimenti in questo campo, dotandosi di strumenti informatici per la gestione delle banche dati create coi risultati del censimento e, in alcuni casi, di veri sistemi informativi, che superano nettamente per ampiezza di funzioni ed efficienza le dotazioni informatiche a disposizione degli organi statali.

In breve tempo, con l'intervento spontaneo delle regioni nel campo della catalogazione i compiti di coordinamento e normazione propri dell'Iccd, vengono

aggirati dallo sviluppo originale e assai rapido delle esperienze regionali, il cui quadro è peraltro non omogeneo in quanto alcune di esse, soprattutto al Sud, sono rimaste estranee alla materia. (A. Paolucci, *Il catalogo dei beni culturali di pertinenza ecclesiastica nelle Province di Firenze e Pistoia*, *Bollettino d'arte*, II-III, 1973, 186 ss.)

Il rapporto tra le regioni e l'Iccd si è tradotto nella maggior parte dei casi nell'adozione dei tipi di schede e degli standard di catalogazione ministeriali; tuttavia, su questo terreno molte sono state le innovazioni prodotte a livello locale, soprattutto per tipologie specifiche di oggetti (come l'architettura industriale, i beni demo-etno-antropologici, ecc.), quanto a schede, metodologie di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati, organizzazione dei materiali eccetera. Proprio sul piano degli standard fissati dall'Iccd si registrano carenze sia negli "standard di descrizione" o di sintassi compilativa delle voci, sia a causa della strutturazione informatica delle schede, che ha già costretto in passato alcune regioni ad anticipare per proprio conto la conversione informatica delle schede ministeriali, in assenza di direttive specifiche dall'Iccd

Più in generale il rapporto tra regioni e Iccd presenta aree di attrito non comprimibili, quali, i lunghi tempi di realizzazione del catalogo ministeriale, la complessità degli standard di catalogazione e, in ultima analisi, una qualche forma di conflittualità tra organi centrali e regioni sul tema dei controlli e della direzione scientifica degli interventi.

Pur nel variegato insieme della normativa regionale, emerge adesso una caratteristica comune, quella cioè di adoperare un livello di catalogazione inventariale, più rapido, che concorre alla speditezza nelle operazioni di censimento, talvolta notevolissima.

Assetto che viene in ultima analisi condiviso dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (articolo 149)

Tuttavia ogni valutazione quantitativa del lavoro di censimento a livello nazionale è ancora oggi ostacolata dalla mancanza di dati completi e aggiornati, che integrino il quadro fornito dal *Rapporto sull'attività di catalogazione in Italia. Anni 1970-1987*, a cura di S. Papaldo e G. Zuretti Angle, 1988, quadro peraltro comprensivo delle sole schede di catalogo e non di quelle inventariali o di precatalogo

2. La Catalogazione in Sicilia

L'assetto di competenze della Sicilia, che come è noto è dotata di competenza normativa esclusiva in materia di beni culturali, pone la Regione in una situazione ben diversa e del tutto estranea al rapporto dinamico che altrove ha caratterizzato il riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni

Nell'esperienza trentennale della catalogazione dei Beni Culturali da parte della Regione Siciliana, questo settore si qualifica come momento fondamentale di conoscenza del patrimonio culturale della Regione Siciliana conoscenza non fine a se stessa ma presupposto insostituibile per le attività di tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali e momento di partecipazione diffusa da parte di un utenza sempre più vasta e consapevole che vuole essere, riappropriandosi della identità culturale, partecipe delle attività di tutela dei beni.

Nella Regione Siciliana, con il trasferimento delle competenze (D.P.R. n. 637 e 635 del 1975) in materia di beni culturali, tutta l'attività in tale settore è regolamentata dalle leggi regionali n. 80 del 1 agosto 1977 "Norme per la tutela, valorizzazione ed uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana" e n. 116 del 7 novembre 1980 "Norme sulla struttura, il funzionamento, l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia".

La catalogazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio siciliano individuati dall'art. 2 della L.R. n. 80/77 e da ultimo meglio precisati nelle loro tipologie dal Codice dei Beni Culturali viene espletata dalle Soprintendenze, Musei e Gallerie regionali istituite con legislazione regionale e che ne ha al contempo definito le competenze.

Il coordinamento dell'intero processo di catalogazione è affidato al Centro regionale per il catalogo e la documentazione dei beni culturali, organismo tecnico-scientifico dell'Assessorato regionale BB.CC.AA., che espleta nel territorio siciliano funzioni pari a quelle dell'ICCD. Il Centro è stato istituito con la L.R. 116/80, e le sue competenze sono state definite dall'art. 9 della L. R. 116/80 come indicato:

- a) coordina l'attività di censimento, schedatura, documentazione e catalogazione in armonia con le norme statali in materia di catalogazione;
- b) costituisce e gestisce il catalogo regionale dei beni culturali di cui sopra, ne cura la pubblicazione e ne promuove la conoscenza, fermo restando la

competenza attribuita dal 'art. 18. lett. d della Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, alla Biblioteca centrale della Regione;

- c) cura i rapporti con gli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione e con gli altri organismi nazionali ed internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali.

Il Centro, pertanto, nel corso degli anni ha espletato tali funzioni provvedendo sia alla emanazione delle normative di catalogazione, sulla base delle indicazioni metodologiche dell'ICCD, sia al coordinamento delle attività di catalogazione espletate dagli Istituti preposti alla sua concreta attuazione.

Nel 1991 l'Assessorato Regionale dei BB.CC.AA. e P.I. avvia un piano organico di attività catalografiche stipulando apposite convenzioni con vari consorzi con l'obiettivo di colmare i vuoti catalografici evidenziati dall'Atlante dei beni culturali pubblicato dal C.R.I.C.D. affidando il coordinamento tecnico al Centro mentre, le Soprintendenze esercitano le funzioni attribuite loro dalla legge. Analoga attività di coordinamento è stata espletata per quanto concerne le attività di catalogazione promossa dall'Assessorato con personale assunto in base all'art 111 della L.R.25/93 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Progetto informatizzato di Catalogazione

Oggi la catalogazione ha assunto un ruolo di particolare rilievo tra le attività dell'Amministrazione Regionale dei BB.CC.AA; infatti, a partire dal maggio 2003 gli Uffici dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA. sono stati impegnati nell'attuazione del Progetto di Catalogazione a valere sui fondi POR Sicilia 2000-2006 che ha previsto la realizzazione di oltre 200.000 schede di catalogo, comprese quelle relative ai beni bibliografici, la cui competenza si attesta alla Biblioteca centrale della Regione Siciliana. La catalogazione in pratica ha compiuto ulteriori passi in avanti passando da una logica di interventi straordinari a quella di un "ordinario qualificato" basato su un programma e su un progetto globale per l'intera Regione.

Parallelamente al progetto di catalogazione si è attivato il progetto che ha visto, sempre con finanziamenti POR Sicilia 2000-2006, la realizzazione del Sistema Informativo del Catalogo dei BB.CC.AA. e rete informatica dei BB.CC.AA., che ha assunto la denominazione Pa.Cu.S. (Patrimonio Culturale Siciliano).

Contenuti tecnici

Il sistema Pa.Cu.S. è caratterizzato da una forte connotazione di innovazione rispetto alle tecnologie sino a questo momento utilizzate ai fini della catalogazione dei BB.CC.AA, non solo nella Regione Siciliana, ma anche nell'intera nazione ed in tal senso gli è stato attribuito il premio speciale del Comitato Scientifico della 8a Conferenza Italiana Utenti ESRI, tenutasi a Roma nei giorni 20/21 aprile 2005. Il Sistema si colloca tra i primi, in materia di beni culturali, per dimensioni e data di attivazione, ad operare interamente in rete.

Pa.Cu.S. tramite uno specifico applicativo gestisce l'intero processo di catalogazione ed in particolare:

- la programmazione delle campagne di catalogazione;
- il controllo degli stati di avanzamento delle campagne (reportistica);
- la elaborazione ed emanazione delle norme di catalogazione;
- l'introduzione e la validazione dei dati di natura alfanumerica, multimediale (immagini fisse ed in movimento, suoni, grafici etc.) e territoriale (georeferenziazione su basi cartografiche, foto aeree e foto da satellite);
- un sistema di social network per la veicolazione delle informazioni tra gli utenti di back-office;
- la messa a disposizione dei dati all'utenza esterna, gerarchicamente distinta per livelli di autorizzazione all'accesso;

Il progetto ha inoltre coperto:

- la realizzazione di un CED presso il CRICD, il cui storage è organizzato secondo le più aggiornate tecnologie SAN;
- la fornitura dell'hardware di base (367 PC fissi, 66 PC portatili, 35 workstation orientate all'utilizzo di applicativi multimediali e GIS, 122 scanner, 237 stampanti di diverse caratteristiche e produttività, 97 fotocamere, 22 videocamere, 12 plotter AO, etc.) dell'hardware di rete (80 router, 87 switch, 25 server etc.), dei software di base (sistemi operativi, specifici applicativi per il trattamento immagini, la grafica, la sicurezza etc.);
- la realizzazione delle LAN presso tutti gli uffici interessati, per un totale di 1087 punti rete fissi e 53 accessi wireless;
- la formazione del personale;

- la co-gestione regione/impresa del sistema per il primo anno;
- l'assistenza e garanzia;

Per tutte le attività di back-office degli uffici periferici e del CRICD, il sistema si configura come una rete intranet VPN che sfrutta, sotto il profilo della connettività geografica, un'infrastruttura MPLS fornita da un provider; sono stati collegati in rete 15 musei, 10 soprintendenze (a loro volta articolate su 21 plessi principali, 8 musei ed antiquarium, 3 aree archeologiche), oltre il Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale dell'Arma dei Carabinieri ed altri 23 uffici collegati in sola fruizione, distribuiti su tutte le nove province della regione.

Ogni singolo operatore accede attraverso un processo di login che lo associa al suo profilo di utenza configurato in funzione del suo ruolo; ad ogni profilo corrisponde pertanto uno specifico set di autorizzazioni all'utilizzo delle funzioni di sistema.

Ai fini del front-office è prevista la messa a disposizione al pubblico, via internet, di uno specifico database. Saranno utilizzate delle interfacce diversificate per tipologia di utenza, e saranno ammesse sia logiche di interrogazione dirette, per quei fruitori che sono già esperti della organizzazione strutturale dei dati, all'interno delle schede di catalogo, sia interrogazioni mediate tramite maschere analoghe a quelle dei più diffusi motori di ricerca.

Il database che sarà messo a disposizione del pubblico, sarà costituito da una replica del database centrale, depurato delle informazioni soggette a limitazioni di privacy.

L'attivazione del sistema del Catalogo Regionale Informatizzato dei BB.CC.AA. costituisce certamente un'importante tappa nel processo di acquisizione, studio e condivisione delle conoscenze.

Difatti se da un lato fornisce uno strumento operativo agli uffici del Dipartimento BB.CC.AA. ed E.P. della Regione, dall'altro, consentendo l'accesso al pubblico via internet e procedure paragonabili a quelle dei più noti motori di ricerca permette di ampliare la platea oltre l'utenza istituzionalmente interessata ai beni culturali in senso stretto.

Il sistema assolve così già oggi alle esigenze degli operatori istituzionali e professionali garantendo l'accesso alle necessarie informazioni in materia:

- di pianificazione territoriale ed urbanistica (fornendo tutte le necessarie informazioni sulle emergenze presenti per area geografica);

- di controllo del territorio e dell'ambiente;
- di protezione civile (assicurando in caso di calamità naturali, tramite la localizzazione georeferenziata dei beni, celeri interventi di recupero dei beni mobili, anche a difesa da fenomeni di sciacallaggio);
- di tutela e sicurezza (tramite il collegamento in rete col Nucleo Tutela Patrimonio dei Beni Culturali che consente, in caso di furto, l'immediato accesso a tutte le informazioni e le immagini riportate dalla scheda di catalogo del bene stesso);
- di programmazione turistica;
- di organizzazione didattica;

Più in generale, esso risponde alle esigenze di qualsiasi cittadino che a qualsiasi titolo abbia interesse ai beni culturali siciliani.

L'obiettivo primario della catalogazione informatizzata dei BB.CC.AA. non può che essere quello di concorrere, tramite i necessari processi di integrazione con gli altri sistemi informativi, alla complessiva conoscenza del territorio e delle risorse, nella più ampia accezione, per la loro tutela ed il migliore utilizzo.

Inoltre il sistema è organizzato, sotto il profilo dell'architettura e della sua geografia, per potere condividere informazioni con altri database di informazioni strutturate e geograficamente distribuiti. In tal senso si ha motivo di credere che costituisca un'importante finestra che si proietta sulla condivisione delle informazioni con altri paesi, primi fra tutti quelli del bacino del mediterraneo.

Il sistema informativo Pa.Cu.S. (Patrimonio Culturale Siciliano), pertanto, gestisce, oltre tutto il processo di catalogazione (dalla elaborazione delle normative catalografiche alla redazione delle schede unitamente alla documentazione multimediale e georeferenziazione, gestione dei vincoli ecc.), il patrimonio di dati e immagini del Catalogo dei beni culturali e ambientali sia quelli già acquisiti sia che quelli si implementeranno nel sistema tramite la catalogazione de beni non ancora sottoposti a schedatura o il recupero dei dati e delle informazioni presenti sulle schede cartacee realizzate nel corso degli anni dalle Soprintendenze e dai Musei regionali.

Nel corso di attuazione del progetto si è provveduto al recupero di alcune basi di dati provenienti da specifici progetti di catalogazione realizzati dall'Assessorato negli anni '90 e di quelle basi di dati provenienti dal progetto di catalogazione

avviato a partire dal 2003 e coordinato dal CRICD sulla base dell'utilizzo del SW ARACNET.

A valle di tali attività il sistema sarà popolato di dati e immagini disponibili per le attività istituzionali delle strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela e conservazione del patrimonio culturale della Regione Siciliana, e per la pubblicazione in Internet, mettendo così a disposizione dell'utenza esterna il patrimonio di dati e della documentazione multimediale.

Tale patrimonio informativo costituito, nel tempo, sulla base di progetti diversi è per la prima volta fruibile in un unico ambito informativo: è stato operato infatti il passaggio fondamentale dei dati, che descrivono il patrimonio culturale siciliano, dalle "schede" -che sono un mero strumento di rilevazione- al sistema, all'ambiente cioè che rende i dati "informazioni" disponibili alla conoscenza del patrimonio catalogato da parte di una utenza sempre più vasta.

Il popolamento di Pacus consente per la prima volta di verificare e ottimizzare l'allineamento per aree tematiche omogenee degli indici semantici -per quanto riguarda i dati alfanumerici - di verificare ed ottimizzare la copertura della documentazione iconografica rispetto al patrimonio culturale già censito su base schedografica, di procedere alla georeferenziazione, diretta ed indiretta, dei beni già catalogati avvalendosi degli specifici strumenti resi disponibili dal sistema.

Considerazioni

Come sopra espresso, la catalogazione del patrimonio culturale costituisce in Italia il presupposto scientifico e metodologico di tutte le azioni di tutela esercitate dalla pubblica amministrazione.

Essa è quindi un elemento dal quale non si può prescindere e ciò vale anche nell'attuale momento storico, caratterizzato da una più profonda attenzione al momento della valorizzazione dei beni culturali.

La Regione Siciliana, da questo punto di vista, si trova in una posizione di forza nel panorama nazionale, sia perché, per il suo assetto statutario è dotata di specifiche attribuzioni ed è estranea al riparto di competenze tra Stato e Regioni che, altrove, interagiscono nella tutela e nella valorizzazione; sia perché essa ha dedicato nel tempo attenzioni e risorse, anche strutturali a questo settore. Si tratta oggi intanto di non disperdere le risorse che si sono andate accumulando e, in ultima analisi, di agire su nuovi scenari, nei quali questo ricco bagaglio di conoscenze può assumere valore strategico in vista di un più forte collegamento tra le funzioni di conoscenza cui si collega direttamente la catalogazione, quelle di tutela, che sono quelle proprie degli uffici dell'amministrazione regionale di settore, e quelle di valorizzazione, nelle quali il know how acquisito può portare tanto ad un maggiore coinvolgimento dei cittadini quanto all'assunzione di una funzione primaria in tutto il bacino del Mediterraneo.

Le risorse cui si fa riferimento sono rappresentate, da un punto di vista strumentale, dal sistema informatico che, mantenuto e gestito ed implementato acquista e fa acquistare alla Regione tutta proprio quella posizione strategica e primaria di cui sopra.

Ma, e soprattutto, la principale risorsa, dal punto di vista professionale è data dal personale specializzato che in un lungo arco temporale ed attraverso un rapporto contrattuale più volte modificatosi nella natura giuridica, ma mai nella natura del rapporto di lavoro ha consentito alla Regione di formare maturare ed infine disporre di un gruppo di professionisti dotati di conoscenze non fungibili nel settore della catalogazione informatizzata e di sicuro affidamento per portare avanti questo processo di permeazione dell'intero sistema dei beni culturali siciliani e delle sue varie attività con le cognizioni e le prospettive che si sono stratificate nel corso delle iniziative catalografiche che li hanno visti protagonisti sin dal 1987.

Si è fatto cenno che da quella data la regione Siciliana, per far fronte alle prospettive in quel tempo dalla “legge Facchiano”, diede vita ad un rapporto convenzionale con alcuni Consorzi, che hanno utilizzato, e quindi reso disponibile per la Regione, centinaia di tecnici e professionisti.

Nella considerazione dei positivi risultati di queste esperienze la Regione, in forza della legge regionale n° 25/93, superò la logica dei consorzi ed avviò un rapporto di lavoro a tempo determinato con queste professionalità, prorogando nel tempo la durata dei contratti.

Nel 2003, nell’ottica di informatizzare il Catalogo Regionale, la Regione avviava una specifica progettualità su fondi POR 2000 – 2006. Per la campagna di catalogazione informatizzata veniva espedita una apposita selezione da parte dell’Assessorato BB.CC.AA., a seguito della quale venivano contrattualizzati con contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato oltre cinquecento professionalità, suddivise tra esperti catalogatori e catalogatori, i quali provengono dall’esperienza dei Consorzi e da quella successiva dell’art 111 della richiamata Legge, costituendo infatti titolo preferenziale per la selezione proprio l’appartenenza a questo bacino.

Con l’approssimarsi della conclusione della catalogazione ex POR, la Regione Siciliana ha affrontato la questione dell’avvalimento ulteriore di questa risorsa tecnica e professionale con l’emanazione della Legge Regionale L.24 del 2007. Questa norma prevede infatti una procedura di stabilizzazione di detto personale, mutuata dalle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria del 2006; e, in subordine consente all’Assessorato di stipulare una convenzione aggiuntiva con Beni Culturali S.p.A., società in house della Regione, per sviluppare con questo partner iniziative di settore mediante il ricorso ai catalogatori ed agli esperti catalogatori che hanno partecipato al “progetto POR” e che in tal senso Beni Culturali S.p.A. è legittimata a contrattualizzare. Il personale in questione ammonta ad oggi al momento in cui si conclude il Progetto POR a 414 unità divise in 190 esperti catalogatori e 224 catalogatori.

Con nota n. 93671 del 06.10.2008 il Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali ha disposto al Centro Regionale di predisporre specifica progettualità utile a definire l’oggetto della convenzione aggiuntiva cui fa riferimento la legge sopra menzionata.

Nell’aderire alla disposizione si ritiene che la progettualità stessa debba prendere le mosse, come infatti sopra si è argomentato, dalla necessità di assicurare una

continuità con l'esperienza di CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA fruttuosamente portata avanti in questi ultimi anni. Esperienza che va per altro arricchita di nuovi contenuti in funzione proprio dell'esigenza che richiamo con forza di collegare ancora più strettamente il momento di catalogazione e di conoscenza con azioni di tutela e di valorizzazione rispetto alle quali l'ordinamento pone oggi scadenze non solo temporali ma anche di qualità, nel senso che l'amministrazione è tenuta a dare risposte senza le quali essa perde di ogni credibilità. Si fa riferimento in particolare alla redazione del PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE, previsto come strumento obbligatorio sin dalla L. 431/85 ed oggi architrave dell'impianto del Codice; ed alla VERIFICA INTERESSE CULTURALE DEL PATRIMONIO PUBBLICO (ART.12 CODICE BENI CULTURALI), momento di certezza del diritto non più rinviabile nella sua attuazione, che presuppone tra l'altro, la definizione di un data base delle dichiarazioni di interesse culturale del patrimonio siciliano. Sulla base delle superiori considerazioni è la proposta progettuale che si formula.

I - La Catalogazione informatizzata Sviluppo, implementazione e condivisione

Questa linea progettuale ha l'obiettivo di individuare, pianificare e quantificare le attività di integrazione, georeferenziazione e validazione delle schede, sia quelle realizzate a suo tempo con progetti speciali e inserite nel sistema, sia quelle prodotte su supporto cartaceo dai Musei e dalle Soprintendenze, implementando la banca dati presente in Pa.Cu.S. e curando la sua successiva pubblicazione su Internet.

Va evidenziato che l'attuazione del progetto consente all'Amministrazione di:

1. rendere fruibile al cittadino il risultato degli investimenti effettuati dall'Amministrazione;
2. utilizzare a pieno regime le funzionalità di Pa.Cu.S. realizzato con il progetto: *Informatizzazione del Catalogo Regionale e Rete Informatica dei BB.CC.AA. della Regione Siciliana*;
3. sistematizzare i dati conoscitivi dei beni culturali e ambientali al fine del popolamento del Sistema;
4. incrementare il Catalogo regionale di beni culturali e ambientali;
5. fornire il necessario supporto conoscitivo per un'ottimale pianificazione delle attività di conservazione e tutela e prevenzione del rischio del patrimonio culturale siciliano nonché per la sua valorizzazione;
6. divulgare la conoscenza dei beni culturali e ambientali.

Patrimonio informativo

Il patrimonio informativo di Pacus può essere analizzato sulla base di due distinti ambiti:

1. Quello costituito nell'ambito di progetti speciali di catalogazione realizzati negli anni '90;
2. Quello costituito nell'ambito del progetto di catalogazione dal 2003 al 2007 sulla base dell'applicativo ARACNET (la catalogazione effettuata nel 2008 è stata già realizzata sulla base del SW Pa.Cu.S.).

Le tabelle in allegato (cfr. allegato 1 e 2) analizzano singolarmente tali basi dati con riferimento ai quantitativi per tipologia di scheda.

Le attività in progetto tagliano trasversalmente le basi dati precedentemente descritte: esse sono infatti finalizzate a garantire la coerenza e completezza delle informazioni fornite all'utenza esterna, dal punto di vista della quale sono evidentemente trasparenti la storia così come la specifica natura dei progetti che hanno condotto alla costituzione dei singoli sottoinsiemi di dati (progetti condotti con finanziamenti ordinari, speciali, regionali, ministeriali, ecc.).

Le attività

Si descrivono di seguito le attività da realizzare relativamente a ciascuna tipologia di dati presenti nel sistema.

Le tipologie di dati da trattare, a cui corrisponde una diversa area d'intervento, sono le seguenti:

- dati alfanumerici
- dati di riferimento geografico
- dati multimediali
- moduli di riferimento
- authority file

Quale avvertenza preliminare va evidenziato che, poiché l'avvio di ogni fase di intervento diretto sui dati è preceduta e subordinata ad una fase conoscitiva, di analisi dei dati, la pianificazione delle attività come esposta nel seguito, potrà e dovrà essere dettagliata ulteriormente solo a valle di ciascuna delle fasi conoscitive previste per ciascun ambito di attività; sono da prevedere inoltre ricicli successivi che approfondiscono in termini di conoscenza e dunque di affinamento dell'analisi le caratteristiche proprie dei dati di Pa.Cu.S. determinando di conseguenza affinamenti e rimodulazione successive del piano degli interventi.

La metodologia progettuale di riferimento prevede per ciascuna delle aree d'intervento le seguenti fasi:

- *analisi*

si procede all'individuazione della consistenza e della distribuzione delle problematiche specifiche, individuando nel dettaglio gli obiettivi di ciascun singolo intervento

- *pianificazione*

si procede alla organizzazione delle risorse ed alla distribuzione degli incarichi in relazione agli obiettivi specifici individuati

- *intervento*

si procede alla fase operativa di intervento di allineamento e/o rilevamento dei dati

La natura delle attività in progettazione richiede un costante monitoraggio delle attività in corso, al fine di consentire un tempestiva ed agile successione “a ciclo continuo” delle fasi sopra descritte, sulla base delle esigenze d'intervento via via individuate e pianificate.

Dati alfanumerici

Ricadono in quest'area le attività che interessano il controllo dei dati di catalogazione ai fini del riallineamento dei dati di catalogazione prodotti e già validati dal punto di vista tecnico scientifico -con particolare riguardo agli indici semantici- e della loro validazione finale.

Le attività di validazione dei dati alfanumerici prendono in considerazione un numero limitato di campi per ciascuna tipologia di scheda e dunque di beni.

L'individuazione di tali campi corrisponde alla tipologia di informazioni che, per ciascuna tipologia di beni, il CRICD intende pubblicare in rete Internet.

Non sono da considerare in tale ambito i dati relativi alla tipologia ed alla denominazione del bene contenitore che ricadono invece direttamente in quello che interessa le attività di georeferenziazione da effettuare.

L'individuazione che si fornisce di seguito per una delle tipologie di beni di interesse è dimostrativa ed indicativa, ricadendo tale scelta nelle specifiche prerogative del CRICD in quanto investe direttamente valutazioni inerenti gli obiettivi da conseguire e le risorse disponibili.

| scheda OA- opera d'arte | | |
|-------------------------|------------|------------------------------|
| campo | Sottocampo | Tipo controllo |
| OGT | OGTD | obbligatorietà - vocabolario |
| MTC | | obbligatorietà - vocabolario |
| MIS | | |
| DT | | |
| SGT | SGTI | obbligatorietà - contenuto |
| | | |
| | | |

Tabella 1 – Tipologie di controllo

Analisi dei dati

A valle di tale attività, e sulla base degli elenchi forniti al CRICD, il soggetto incaricato della gestione sistemistica di Pa.Cu.S. procederà all'estrazione dai dati dei relativi elenchi dei valori, in formato EXCEL, completi del numero di catalogo regionale nonché dei puntatori alle tabelle di sistema.

Le attività di allineamento e validazione saranno pianificate e realizzate a partire da tali elenchi che renderanno evidenti eventuali disomogeneità e lacune.

Pianificazione

Sulla base dello stato dei dati, quale risultante dall'analisi degli elenchi effettuata, si procederà all'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e, sulla base di tale ordine, all'organizzazione delle risorse e alla distribuzione del lavoro.

Intervento

Al fine di apportare le correzioni e/o integrazioni necessarie al riallineamento ed alla validazione finale dei dati di Pa.Cu.S. da pubblicare è opportuno attivare due modalità parallele: una che vede l'operatore sostituire il dato direttamente in elenco -in tal caso saranno le elaborazioni sistemistiche a riallineare il DB sulla base dei nuovi valori-, l'altra avvalendosi dell'applicativo di catalogazione, laddove si ritiene necessario rivedere la scheda nel suo insieme.

La tabella seguente definisce i passi operativi attraverso cui si realizzano gli interventi di allineamento e validazione, i soggetti coinvolti, gli esiti di ciascuna fase o passo operativo.

| n. | attività | soggetto | esito | note |
|----|--------------------------------|------------------------------|---|------|
| 1 | Individuazione campi | CRICD | Elenco campi per tipologia di scheda | |
| 2 | Estrazione | Amministratore e del sistema | Indice dei valori per campo individuato | |
| 3 | Individuazione disallineamenti | Gruppo Tecnico Scientifico | Analisi dei dati dell'indice | |
| 4 | Correzione e validazione | Gruppo Tecnico Scientifico | Inserimento del dato corretto 1.nell'indice 2. in Pacus | |
| 5 | Correzione e validazione | Amministratore e del sistema | Nel caso 1 Elaborazione dati sulla base dell'indice corretto | |

Tabella 2 – I passi operativi degli interventi

Dati di riferimento geografico

Ricadono in quest'area le attività di georeferenziazione del patrimonio informativo del CRICD.

Si tratta di attività che interessano unicamente i dati relativi ai beni immobili considerati in quanto

- beni immobili
- beni immobili contenitori di beni mobili
- beni immobili che contengono beni mobili (relazione di provenienza)

Tale attività ha l'obiettivo di creare nel sistema i riferimenti geografici necessari al posizionamento su mappa del patrimonio culturale già catalogato, consentendo dunque all'utente INTERNET di attivare quelle funzioni di ricerca del bene su mappa che altrimenti non troverebbero riscontro alcuno.

Da un punto di vista meramente procedurale -non tecnico- le funzionalità di sistema da utilizzare sono le medesime- le attività vanno distinte tra georeferenziazione diretta e indiretta.

- Georeferenziazione diretta

Interessa unicamente i dati relativi ai beni immobili e richiedono una fase conoscitiva finalizzata a predisporre un elenco degli edifici, monumenti archeologici, siti, centri storici, settori urbani -nonché di determinate tipologie di beni demoetnoantropologici-, già catalogati e a procedere alla loro georeferenziazione

- **Georeferenziazione indiretta**

Interessa i beni mobili, per i quali è previsto che il riferimento geografico sia dato mediante il loro relazionamento con un bene contenitore georeferenziato.

Analisi dei dati

Per quanto riguarda tale attività la fase conoscitiva prevede l'estrazione dal DB di Pacus di tutti i valori presenti nei campi di localizzazione (Provincia, Comune, ecc.), nei campi relativi al bene contenitore (tipologia, qualificazione, denominazione, ecc.) e alla loro eventuale normalizzazione.

Su tale base si procederà quindi ad un riscontro dei “contenitori” già catalogati e presenti in Pa.Cu.S, al fine di predisporre un elenco dei beni contenitori di cui non esiste scheda catalografica.

Pianificazione

Sulla base degli esiti del riscontro effettuato, si procederà all'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e, sulla base di tale ordine, all'organizzazione delle risorse e alla distribuzione del lavoro, con attenzione particolare alla organizzazione delle attività su base territoriale.

Intervento

Per quanto riguarda i beni immobili catalogati si procederà alla relativa loro georeferenziazione.

Per quanto riguarda i beni contenitori non catalogati il Gruppo Tecnico-scientifico procederà a predisporre il relativo modulo di riferimento e alla sua georeferenziazione.

Sarà a quel punto l'amministratore di sistema a procedere, per via sistemistica, alla correlazione di ciascun sottoinsieme di beni mobili -individuato attraverso specifiche *query* sui campi di localizzazione, normalizzati, sopra indicati- con il rispettivo bene contenitore di collocazione o provenienza.

Dati multimediali

Ricadono in quest'area le attività finalizzate alla verifica dello stato di completezza della documentazione multimediale relativa ai beni catalogati, almeno di quella obbligatoria diversa a seconda delle tipologie di beni, e al suo eventuale completamento.

Analisi dei dati

Per quanto riguarda tale attività la fase conoscitiva prevede l'estrazione dal DB di Pa.Cu.S. di tutti i valori presenti nei campi di localizzazione (Provincia, Comune, ecc.), nei campi relativi al bene contenitore (tipologia, qualificazione, denominazione, ecc.) e alla loro eventuale normalizzazione.

Su tale base si procederà quindi ad un riscontro dei "contenitori" già catalogati e presenti in Pa.Cu.S., al fine di predisporre un elenco dei beni contenitori di cui non esiste scheda catalogafica.

Pianificazione

Sulla base degli esiti del riscontro effettuato, si procederà all'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e, sulla base di tale ordine, all'organizzazione delle risorse e alla distribuzione del lavoro, con attenzione particolare alla organizzazione delle attività su base territoriale.

Intervento

La fase di intervento si svilupperà in due momenti successivi:

- attività di ripresa sul campo (ove necessaria)

- attività di inserimento dei dati multimediali sul DB di Pa.Cu.S.

Sarà a quel punto l'amministratore di sistema a procedere, per via sistemistica, alla correlazione di ciascun sottoinsieme di beni mobili -individuato attraverso specifiche *query* sui campi di localizzazione, normalizzati, sopra indicati- con il rispettivo bene contenitore di collocazione o provenienza.

Moduli di riferimento

Il Modulo di riferimento previsto nel Sistema informativo costituisce l'elemento di snodo e di collegamento tra le entità gestite dal SW Pa.Cu.S., e più in generale tra le informazioni che popolano il sistema. Con tale unità si è inteso identificare un "contenitore di informazioni e relazioni" riferibili ad un bene culturale o che sia un bene culturale esso stesso.

La compilazione, pertanto, di detto modulo è operazione preliminare per poter provvedere alla catalogazione di un bene tramite la redazione della scheda di catalogo e/o ad inserire nel sistema la documentazione multimediale sia quella di corredo alla scheda sia quella non direttamente riferibile ad essa.

Detto Modulo è costituito da una serie minima di voci, la cui compilazione è obbligatoria, relativa ai dati anagrafici (definizione, localizzazione,) oltre quelli inerenti la georeferenziazione e ad almeno una immagine fotografica; questi dati costituiscono un primo bagaglio di informazioni e relazioni, rese pertanto immediatamente disponibili al sistema e alle eventuali associazioni relazionali, a valle di specifiche funzioni di ricerca e consultazione, all'interno dell'area operativa destinata agli utenti interni alla P. A.

Analisi dei dati

Per quanto riguarda tale attività la fase conoscitiva prevede la ricognizione sul DB di Pa.Cu.S. di tutte le schede recuperate dai progetti precedentemente realizzati e inserite nel sistema, prive dei moduli di riferimento o che abbiano moduli di riferimento fittizi.

L'amministratore di sistema provvederà a fornire delle tabelle sulla base di *query* appositamente formulate in funzione della tipologia dei beni catalogati per i quali

si dovrà redigere il suddetto modulo (campi relativi alla localizzazione o del bene contenitore, ecc.).

Pianificazione

Sulla base degli esiti del riscontro effettuato, si procederà all'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e, sulla base di tale ordine, all'organizzazione delle risorse e alla distribuzione del lavoro, con attenzione particolare alla organizzazione delle attività su base territoriale.

Intervento

Si dovrà procedere alla distribuzione agli Istituti delle schede per le quali creare i moduli di riferimento precedentemente individuati e provvedere quindi alla redazione dei moduli di riferimento sia dei beni immobili che di quelli mobili già acquisiti dal SW normalizzando i dati e evidenziando le relazioni con altri beni o altri moduli di riferimento.

Altresì si provvederà all'acquisizione dei dati di georeferenziazione relativi all'oggetto GIS creato.

Authority file

Gli authority file sono archivi controllati che riguardano alcune "entità" come gli autori e la bibliografia in relazione con i beni culturali; le informazioni su tali entità vengono registrate su appositi modelli (le schede di authority file) che presentano l'articolazione della struttura e le relative normative analoghe a quelle delle schede per i beni culturali. Gli authority file, pertanto costituiscono utili supporti per la standardizzazione dei dati catalografici e costituiscono delle banche dati autoconsistenti parallele e interrelate alle schede di catalogo.

Analisi dei dati

Per quanto riguarda tale attività la fase conoscitiva prevede la ricognizione sul DB di Pa.Cu.S. di tutte le informazioni relative agli autori e alle descrizioni e/o citazioni bibliografiche previste nelle schede catalografiche recuperate dai progetti

precedentemente realizzati inserite nel sistema e prive però delle relative schede di authority file. L'amministratore di sistema provvederà a fornire delle tabelle sulla base di *query* appositamente formulate in funzione della tipologia dei beni catalogati e dei due authority file per poter poi procedere alla redazione delle relative schede BIB e AUT.

Pianificazione

Sulla base degli esiti del riscontro effettuato, si procederà all'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e, sulla base di tale ordine, all'organizzazione delle risorse e alla distribuzione del lavoro, con attenzione particolare alla organizzazione delle attività su base territoriale.

Intervento

Le attività procederanno su due linee di intervento: la prima prevede il controllo delle schede AUT e BIB presenti nella banca dati di Pa.Cu.S. al fine di verificare le eventuali sovrapposizioni e duplicazioni e procedere quindi al riallineamento della banca dati degli authority file; altresì prevede l'inserimento -automatico- per quanto concerne il numero regionale e di quello nazionale, se presente nella banca dati ICCD. La seconda linea di attività prevede la redazione delle schede AUT e BIB per quelle schede gestite dal sistema che ne sono prive.

Patrimonio documentario

Il patrimonio documentario è costituito dalle schede di catalogo cartacee che nel corso degli anni sono stati realizzate dalle Soprintendenze, Musei e Gallerie regionali, istituti preposti istituzionalmente alla catalogazione dei beni culturali regionali.

Parte di questo patrimonio è custodito presso l'archivio schede del Centro Catalogo.

Può essere pertanto analizzato come segue:

1. schede cartacee redatte su modelli ministeriali (molte delle quali non sono presenti all'archivio schede del Centro);

2. schede cartacee prodotte su modelli realizzati dal Catalogo analoghi a quelli ministeriali ma con in più il numero di catalogo regionale;
3. schede cartacee strutturate realizzate sulla base delle attività previste dalla catalogazione art. 111 della L.R. 25/93 e successive modifiche;
4. schede realizzate negli anni '70 e '80 sulla base di convenzioni stipulate con l'Università e presenti presso l'archivio del Centro Catalogo
5. schede informatizzate (schede già strutturate ed informatizzate con data-entry elettronico);

Attività

Si descrivono di seguito le attività da realizzare relativamente alle varie tipologie di documenti catalografici presenti presso gli Uffici dell'Amministrazione regionali per il loro inserimento nel Sistema.

Le tipologie di dati da trattare sono le seguenti

- dati alfanumerici
- dati multimediali
- authority file

Quale avvertenza preliminare va evidenziato che, poiché l'avvio di ogni fase di intervento diretto sui dati è preceduta e subordinata ad una fase conoscitiva, di analisi dei dati, la pianificazione delle attività come esposta nel seguito, potrà e dovrà essere dettagliata ulteriormente solo a valle di ciascuna delle fasi conoscitive previste per ciascun ambito di attività.

Espletata la fase conoscitiva si dovrà procedere per ogni singolo bene alla compilazione del modulo di riferimento e alla georeferenziazione del bene (cfr. punti 2.2 Dati di riferimento geografico, 2.4 Moduli di riferimento, 2.5 Authority file).

Dati alfanumerici

Ricadono in questa area le attività che interessano il controllo e l'inserimento dei dati di catalogazione presenti nelle schede cartacee valicati dal punto di vista

tecnico scientifico al fine del loro allineamento con la struttura catalografica presente in Pa.Cu.S.

E' possibile, ove lo si ritenga necessario, procedere ad un aggiornamento delle notizie presenti nelle schede cartacee verificando soprattutto i dati relativi allo stato di conservazione, l'uso, sistema vincolistico, normative di zona, ecc. per quanto concerne i beni immobili e territoriali; i dati relativi allo stato di conservazione, localizzazione, aggiornamento notizie storico-critiche, ecc. per quanto concerne i beni mobili.

Analisi dei dati

Per quanto riguarda tale attività la fase conoscitiva prevede la verifica e il controllo delle schede cartacee presenti presso gli Istituti periferici e quelle presenti presso il Centro Catalogo al fine di evitare sovrapposizioni procedendo alla redazione di elenchi ove non presenti presso le strutture sopra dette. Precede altresì la verifica della bibliografia e degli autori se presenti, al fine di implementare le banche dati relative agli Authority file

Pianificazione

Sulla base degli esiti del riscontro effettuato, si procederà all'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e, sulla base di tale ordine, all'organizzazione delle risorse e alla distribuzione del lavoro, con attenzione particolare alla organizzazione delle attività su base territoriale.

Intervento

Prima di procedere all'inserimento dei dati presenti nelle schede cartacee nei tracciati catalografici in vigore e gestiti da Pa.Cu.S., ove lo si ritenga necessario, si provvederà alla verifica degli stessi o al loro aggiornamento nonché all'allineamento degli stessi secondo le normative aggiornate gestite dal sistema.

Dati multimediali

Ricadono in quest'area le attività finalizzate alla verifica dello stato di completezza della documentazione multimediale relativa ai beni catalogati almeno di quella

obbligatoria diversa a scenda delle tipologie di beni, e al suo eventuale completamento.

Analisi dei dati

Per quanto riguarda tale attività la fase conoscitiva prevede la verifica della documentazione grafica, fotografica, cartografica, ecc. allegata alla scheda di catalogo e l'estrazione dal DB di Pa.Cu.S. -una volta che i dati delle schede di catalogato sono stati inseriti nel tracciato schedografico gestito dal sistema, le schede di tutti i valori presenti nei campi di localizzazione (Provincia, Comune, ecc.), nei campi relativi al bene contenitore (tipologia, qualificazione, denominazione, ecc.) e alla loro eventuale normalizzazione.

Su tale base si procederà quindi ad un riscontro dei “contenitori” già catalogati e presenti in Pa.Cu.S., al fine di predisporre un elenco dei beni contenitori di cui non esiste scheda catalografica. Altresì si dovrà verificare se la documentazione presente e allegata alle schede è sufficiente e idonea alla rappresentazione del bene.

Pianificazione

Sulla base degli esiti del riscontro effettuato, si procederà all'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e, sulla base di tale ordine, all'organizzazione delle risorse e alla distribuzione del lavoro, con attenzione particolare alla organizzazione delle attività su base territoriale.

Intervento

La fase di intervento si svilupperà in due momenti successivi:

- attività di ripresa sul campo (ove necessaria)
- attività di inserimento dei dati multimediali sul DB di Pa.Cu.S.

Sarà a quel punto l'amministratore di sistema a procedere, per via sistemistica, alla correlazione di ciascun sottoinsieme di beni mobili -individuato attraverso specifiche *query* sui campi di localizzazione, normalizzati, sopra indicati- con il rispettivo bene contenitore di collocazione o provenienza.

Authority file

Si veda quanto descritto al punto 2.5

Struttura di progetto

In funzione del ruolo ad esso attribuito nel coordinamento e gestione del Progetto di Informatizzazione del Catalogo Regionale, il Centro si pone come responsabile tecnico scientifico di questa linea progettuale, mirante appunto alla implementazione e sviluppo del Catalogo informatizzato.

Il Centro si interfaccia con tutti gli istituti periferici che svolgono, per obbligo istituzionale, attività di catalogazione e che continuano quindi a costituire lo snodo territoriale del presente progetto.

Il sistema Pa.Cu.S., amministrato dal Centro e condiviso da tutti gli uffici del Dipartimento, costituisce la struttura informatica del progetto.

I 414 lavoratori, di cui 190 esperti catalogatori e 224 catalogatori provenienti dall'attuazione del progetto di informatizzazione del catalogo regionale, e amministrati da Beni Culturali SpA, sono gli attuatori del presente progetto. Essi, in base alle previsioni della legge regionale 24/07, fermo restando il loro inquadramento nella società Beni Culturali SpA e le disposizioni attuative contenute nell'atto aggiuntivo alla convenzione di servizi corrente tra la società e l'Amministrazione Regionale committente, e in ogni altra disposizione contrattuale o di servizio emanata dalla società, operano presso le strutture periferiche del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali di seguito elencate:

1. SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di AGRIGENTO *
2. SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di CALTANISSETTA *
3. SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di CATANIA *
4. SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di ENNA *
5. SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di MESSINA *
6. SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di PALERMO *
7. SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di RAGUSA *

8. SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di SIRACUSA *
 9. SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI *
 10. SOPRINTENDENZA DEL MARE
 11. GALLERIA REGIONALE P. ABATELLIS di PALERMO *
 12. GALLERIA REGIONALE P. BELLOMO di SIRACUSA
 13. MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE di AGRIGENTO
 14. MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE di CAMARINA
 15. MUSEO ARCHEOLOGICO EOLIANO L. BERNABO' BREA di LIPARI
 16. MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE di GELA
 17. MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE VILLA IMPERIALE DEL CASALE di PIAZZA ARMERINA
 18. MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE A. SALINAS di PALERMO *
 19. MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE P. ORSI di SIRACUSA *
 20. MUSEO REGIONALE DELLA CERAMICA di CALTAGIRONE
 21. MUSEO REGIONALE di MESSINA *
 22. MUSEO REGIONALE DEL CARRETTO E NATURALISTICO di TERRASINI *
 23. MUSEO REGIONALE A. PEPOLI di TRAPANI
 24. MUSEO REGIONALE DI PALAZZO MIRTO *
 25. MUSEO REGIONALE DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
 26. MUSEO REGIONALE DELLE TRADIZIONI SILVO-PASTORALI "COCCHIARA" di MISTRETTA;
 27. PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI di AGRIGENTO
- Inoltre, per quanto riguarda la parte relativa ai beni librari, oltre le Soprintendenze:
28. BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA DI PALERMO *
 29. BIBLIOTECA REGIONALE UNIVERSITARIA DI CATANIA *
 30. BIBLIOTECA REGIONALE UNIVERSITARIA DI MESSINA *

31.BIBLIOTECA REGIONALE “LUIGI PIRANDELLO” di AGRIGENTO

L'asterisco indica gli Istituti presso i quali è stato assegnato precedentemente personale catalogatore

E' fatta salva la possibilità, previa intesa con le OO.SS. di categoria, di modificare detta assegnazione per le esigenze tecniche e amministrative nascenti dal nuovo rapporto di lavoro corrente tra il personale di riferimento e la società Beni Culturali SpA, nonché per le esigenze tecniche e operative di progetto .

Ogni modifica nell'assegnazione del personale dovrà comunque essere corrispondente alla funzionalità della struttura di progetto, che qualifica in modo sostanziale le attività e garantisce il conseguimento degli obiettivi assegnati.

| Responsabile di progetto | |
|--------------------------|--|
| Ruolo | Progettazione, direzione, coordinamento generale e monitoraggio delle attività |
| Profilo | |
| | |

Tabella 3 – Responsabile di Progetto

| Responsabile di attività | |
|--------------------------|--|
| Ruolo | operativo e di coordinamento |
| Profilo | Tecnico scientifico: storico dell'arte, archeologo, architetto, antropologo, naturalista bibliotecari, archivista – esperto catalogatore |
| | |

Tabella 4 – Responsabile di Attività

| Catalogatore | |
|--------------|---|
| Ruolo | operativo |
| Profilo | Tecnico scientifico: storico dell'arte, archeologo, architetto, antropologo, naturalista, bibliotecario, archivista – esperto catalogatore - catalogatore |
| | |

Tabella 5 – Catalogatore

| Esperto informatico | |
|---------------------|-----------|
| Ruolo | operativo |
| Profilo | |

Tabella 6 – Esperto Informatico

1-Inquadramento

Non è agevole, a distanza di quasi un quarto di secolo dall'entrata in vigore della "legge Galasso" e di quella che venne all'epoca salutata come l'avvio della stagione della "pianificazione obbligatoria", registrare i motivi e le cause che hanno portato a un avvertibile infrenamento di quelle aspettative che vedevano le Regioni, e tra questa la Sicilia in prima linea, farsi soggetti di un'azione di riordino del proprio assetto territoriale, nel quale la "questione ambientale" era il presupposto di tutte le politiche di tipo urbanistico, energetico e di infrastrutturazione.

La difficoltà di gestire uno strumento concettualmente assai complesso, come è appunto il PTP, e di inquadrarlo tra gli altri strumenti di pianificazione, non basta a dare fondate spiegazioni a questo fenomeno.

Per inquadrarlo meglio, nella convinzione che spesso il nome delle cose spiega meglio di tutto i concetti che nelle cose sono conchiusi, ritengo illuminante l'abbandono da parte del legislatore e della dottrina del settore del concetto onnicomprensivo di "ambiente" in favore di quello, più datato e di minore portata, di "paesaggio", che si presta meglio a rendere la mutata prospettiva con la quale i pubblici poteri si poneva davanti a un tema, quello della salvaguardia della "forma del Paese", abbandonando la convinzione di potere dettare una regolamentazione dall'alto dei rapporti di trasformazione del territorio e ripiegando su una più ridotta linea difensiva, nella quale alla tutela del paesaggio, e al piano paesistico, fosse demandata la conservazione delle "invarianti" del territorio, cioè delle emergenze paesaggistiche. Da qui la Conferenza Nazionale del Paesaggio del 1999, la Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004. Nel 1998 il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ha assunto la nuova denominazione di Ministero dei Beni e della Attività Culturali.

Tendenza questa antichissima, presente nel primo intervento normativo in tema di paesaggio, che risale alla legge 16 luglio 1905, n. 411, sulla conservazione della pineta di Ravenna, e sopravvive nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla

protezione delle bellezze naturali. Legge alla quale si deve l'origine del sistema positivo di tutela, fondato su quel rapporto vincolo -autorizzazione che è la Grundnorm della attività quotidiane delle nostre Soprintendenze e che, pur con tutte le sue evidenti contraddizioni, manifesta una sorprendente vitalità, continuando resistere ai tentativi di scavalco operati, appunto, dalla normativa più recente sui PTP.

In realtà, quando la legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso) introdusse l'obbligo per le Regioni di dotarsi di un Piano Territoriale Paesistico, non chiari quale fosse la natura e la portata di questa pianificazione. Restava così irrisolto il problema del coordinamento fra la disciplina paesaggistica e quella urbanistica, generato dalla L.1497/39, che aveva già previsto la facoltà di redigere un "piano territoriale paesistico" che disciplinasse l'uso delle aree vincolate sì da "impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica" e che non si interfacciava pienamente con la disciplina della legge urbanistica del 1942.

La "legge Galasso" riproponeva quindi la questione dell'efficacia della pianificazione paesaggistica sugli strumenti urbanistici. La prima, di tipo essenzialmente rigido, mal si prestava a comprendere e giustificare le costanti mutazioni che l'assetto del territorio aveva conosciuto nella frenetica stagione del primo e secondo dopoguerra e che avevano invece trovato una qualche legittimazione da parte della coeva formazione urbanistica e dalle sanatorie edilizie che cominciavano ad essere emanate.

Questa dicotomia tra paesaggio e urbanistica aveva modo di manifestarsi in modo del tutto particolare in Sicilia. Mentre nelle regioni a statuto ordinario il governo dell'urbanistica e la redazione dei piani paesistici veniva e viene trattata unitariamente (art. 82 DPR 24 luglio 1977, n. 616), la Regione Siciliana, nell'esercizio della sua potestà normativa esclusiva, ha invece attribuito in via esclusiva la tutela del paesaggio e la redazione del PTP all'Assessorato BB.CC.AA. (l.r. 80/77) e quella del piano urbanistico regionale all'Assessorato Territorio e Ambiente (l.r.71/78).

Il primo non può occuparsi di urbanistica. Il secondo non ha competenze in tema di protezione delle bellezze naturali.

Questa situazione perdura, ma non ha impedito il dispiegarsi negli anni '90 di una serie di provvedimenti amministrativi con i quali l'Assessorato BB.CC.AA, nell'esercizio dei suoi poteri – e quindi operando con il PTP normato dalla

vecchia legge del 1939 - ha dato vita a una strategia complessiva di rivitalizzazione della politica di tutela dell'ambiente. O, se si preferisce, del paesaggio.

2 Le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico

Dopo avere avviato, adottato e approvato i piani paesistici delle così dette Isole Minori, dopo avere salvaguardato con divieti di edificazione assoluta, di durata quinquennale, ben 54 porzioni significative del territorio regionale, nel 1999, con le Linee Guida del Piano territoriale paesistico regionale, approvate con D.A. n. 6080, l'Assessorato BB.CC.AA concludeva un approfondito esame dei sistemi naturali e antropici siciliani e delle differenziazioni che li contraddistinguono. Le Linee Guida identificano 18 aree di analisi, il cui territorio deve essere sottoposto a specifica normativa d'uso e valorizzazione ambientale, mediante la redazione di Piani Paesistici.

Tali ambiti sono i seguenti:

- 1) Area dei rilievi del trapanese
- 2) Area della pianura costiera occidentale
- 3) Area delle colline del trapanese
- 4) Area dei rilievi e delle pianure costiere del palermitano
- 5) Area dei rilievi dei monti Sicani
- 6) Area dei rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo
- 7) Area della catena settentrionale (Monti delle Madonie)
- 8) Area della catena settentrionale (Monti Nebrodi)
- 9) Area della catena settentrionale (Monti Peloritano)
- 10) Area delle colline della Sicilia centro-meridionale
- 11) Area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina
- 12) Area delle colline dell'ennese
- 13) Area del cono vulcanico etneo
- 14) Area della pianura alluvionale catanese
- 15) Area delle pianure costiere di Licata e Gela
- 16) Area delle colline di Caltagirone e Vittoria

17) Area dei rilievi e del tavolato ibleo

18) Area delle isole minori

Le Linee Guida sono state e per certi versi restano un documento di grande valore scientifico, vero punto di riferimento per tutta un'epoca della pianificazione di area vasta in Italia. Lo sforzo ricognitivo delle componenti dei sistemi paesaggistici siciliani si accompagna a intuizioni e anticipazioni, e tra tutte quella della suddivisione del territorio in Ambiti, con ciò precorrendo la soluzione poi adottata anni dopo dal Codice.

Giovò poi alle Linee Guida la decisione di non limitarsi a fare di esse un documento di studio, ma un formale provvedimento amministrativo, orientativo della pianificazione urbanistica e modello di lavoro per le future stagioni della pianificazione del paesaggio in Sicilia.

Dal punto di vista operativo, esse sono la testimonianza della validità, in *illo tempore*, di istituire un apposito **Ufficio del Piano Paesistico** nella Direzione regionale dei Beni Culturali, sul modello di quanto contemporaneamente avveniva in altre parti d'Italia e segnatamente in Emilia. La attribuzione a questo ufficio di compiti ordinariamente assegnati alle Soprintendenze e i risultati da esso ottenuti resero evidente che quel modello organizzativo aveva consentito di uscire da un equivoco di fondo insito nell'assetto dell'amministrazione di settore.

La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali agisce per lunga tradizione nella tutela del paesaggio e in questa azione adopera ed ha da sempre adoperato gli strumenti della legge 1497/39, che sono il vincolo e l'autorizzazione. Quando per effetto di interventi legislativi speciali, di livello nazionale o regionale, che si sono succeduti nel tempo, i poteri autorizzativi dell'organo tutorio si sono moltiplicati, ciò ha determinato una notevole sottrazione di tempo, energie, risorse umane e professionali, a discapito probabilmente della possibilità di fare valere, in settori certamente alternativi a questa diuturna attività, quale è quella della pianificazione, il bagaglio di conoscenze del territorio che le Soprintendenze accumulano.

La concezione della pianificazione paesaggistica come qualcosa di altro e forse superiore all'azione di tutela *ordinaria* divenne però presto un limite del sistema incentrato sulle Linee Guida. Quando infatti, negli anni immediatamente successivi, alcuni interventi dei giudici amministrativi misero in crisi i PTP approvati dall'Assessorato, mancarono le energie e il giusto livello di coinvolgimento operativo di tutte le strutture per rinnovare e vivificare i risultati

delle Linee Guida. Il punto di forza di quella costruzione ne divenne così il fattore di crisi.

Ma si era ormai giunti a una nuova epoca e a una fase di ripensamento delle possibilità della pianificazione.

3 Le innovazioni di sistema del Codice

Il rilancio della pianificazione è merito del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, emanato nel 2004 e poi rivisto nel 2006 e nel 2007, che concepisce il piano paesistico come cardine dell'azione di tutela.

In termini generali, si rilevano i seguenti caratteri:

- l'ambito di riferimento è ora "l'intero territorio regionale" (art. 135, comma 1) e non più soltanto i beni paesaggistici sottoposti a vincolo.;
- muta la funzione, che trascende quella tradizionale di strumento di tutela e valorizzazione di beni paesaggistici. Il piano è chiamato ad operare secondo la tecnica (tipicamente urbanistica) dello zoning, ossia per 'ambiti paesaggistici', definiti "in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici" (art. 135, comma 2, e 143, comma 1, lett. d)), e si vede assegnato il "fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio" del complessivo territorio regionale, ovvero i valori identitari delle parti che lo compongono (cfr. art. 131), fine questo da conseguire anche attraverso la previsione di "interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate" (art. 143, comma 1, lett. g)) e l'indicazione di "misure incentivanti" (art. 143, comma 9), fino alla prefigurazione di "nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati" (art. 6, comma 1);

Alle modifiche sui contenuti si accompagna una meditata riflessione sul ruolo del piano di settore rispetto alla pianificazione urbanistica.

L'art. 132 del Codice dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono cooperare nell'attività di tutela, pianificazione, recupero, ecc. del paesaggio, inteso (art.131) come ogni luogo che, secondo la percezione della popolazione, contiene qualche tratto identitario della storia e della cultura di quella popolazione stessa.

In coerenza con questa premessa, mutuata dalla Convenzione Europea del Paesaggio, l'art.143 , che detta la disciplina del piano paesistico di nuova generazione, demanda a questo strumento la previsione di linee di sviluppo

urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti. Se paesaggio è ormai (quasi?) tutto, come dimostra anche il fatto che la pianificazione paesaggistica si estende sull'intero territorio regionale (art. 132), da suddividere in ambiti che vanno da quelli di maggior pregio a quelli significativamente compromessi o degradati, occorre allora porre mente a quelli che sono gli strumenti concretamente postulati dal legislatore per far sì che il coordinamento tra piani del paesaggio e piani del territorio divenga un coordinamento tra interessi, che, a prescindere dagli strumenti, possa inaugurare una fase di governo del territorio in cui il tema del paesaggio informi di sé l'intera disciplina urbanistica

In giurisprudenza non vi sono mai stati dubbi sul punto che i contenuti dei piani paesaggistici prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale, che è tenuta ad adeguarsi ai primi (Tar Liguria, I, 27 ottobre 1992, n. 389) Ma anche dopo l'emanazione del Codice rimane una certa indeterminatezza sulla questione se il piano paesaggistico è immediatamente conformativo della proprietà o "agisce" soltanto indirettamente sui suoli, ossia in cosa consista precisamente la suddetta "prevalenza".

L'art. 145, comma 3, dice che le previsioni dei piani paesaggistici sono "cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province", ma altresì che sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. Tuttavia, stando alla lettera delle disposizioni, ancora una volta non risulta ben chiaro il rapporto, in termini strettamente giuridici, tra le norme del piano paesaggistico e quelle dei piani locali.

Da un lato, infatti, gli strumenti urbanistici devono adeguarsi (v. sia il terzo che il quarto comma) - e qui il piano paesaggistico ha natura di "norma interna" ; dall'altro lato le previsioni dei piani paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici. Si tratta di due cose difficili da conciliare, né è chiarito che le prime abrogano immediatamente le seconde, come è confermato dal fatto che la stessa norma postula l'adozione di norme di salvaguardia da stabilirsi in attesa dell'adeguamento da parte dei piani regolatori.

E' evidente che la norma mira piuttosto a ricondurre in un quadro unitario la pluralità degli strumenti di disciplina degli interessi differenziati, che costituiscono certamente elemento di frattura, spesso di sovrapposizione, di prescrizioni non

ben coordinate sul territorio e di difficile lettura sistematica tanto per i cittadini quanto per le amministrazioni.

Il meccanismo concertativo prospettato dal Codice è la chiave di volta del sistema. Attraverso rapporti di collaborazione ed il conseguimento dell'intesa tra le amministrazioni interessate, il PTP potrebbe rendere superflua - assorbendone funzioni e contenuti - l'emanazione degli atti di recepimento di livello comunale e provinciale, che cesserebbero di esistere come provvedimenti a sé stanti, divenendo parti di un più ampio processo di pianificazione "globale".

Nasce così per l'Amministrazione Regionale la necessità di farsi capaci di instaurare un rapporto propositivo con il territorio intorno ai grandi temi del governo delle trasformazioni. In questo campo, il ruolo delle Soprintendenze torna a farsi insufficiente.

Occorre, per essere veramente propositivi, rivitalizzare quegli strumenti e quegli organismi che, partendo dalle specifiche conoscenze della Soprintendenze, possono però farsi carico di un momento di proposta *politica* che non può essere lasciato a un organo tecnico, senza con ciò rendere debole la fase di proposta.

4 Stato e prospettive della pianificazione paesistica in Sicilia

Dei sedici ambiti previsti dalle Linee Guida del 1999, il primo è stato apprezzato positivamente dall'Osservatorio del Paesaggio – organo consultivo in questa materia nella seduta del 22 giugno 2007.

La redazione degli altri “Piani d’Ambito” si è infatti intersecata con la programmazione dei fondi strutturali.

In particolare, con i fondi provenienti dalla Misura 2.0.2 — Azione C — del POR Sicilia 2000 — 2006 — è stato avviato il procedimento per la redazione dei Piani territoriali relativi a 16 ambiti (sono stati esclusi l’ambito isole minori e l’Ambito 1 perché già redatti). La realizzazione dell’azione è stata affidata alle Soprintendenze che hanno operato su base provinciale, ma è stato previsto un coordinamento per gli ambiti ricadenti in più province.

La scelta è stata così quella di tornare a coinvolgere a pieno titolo le Soprintendenze.

Scelta che ha portato in un certo senso la pianificazione su un piano liminale a quello della catalogazione. La conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni,

sviluppata nel rispetto della matrice data dalle Linee Guida, si è mossa infatti secondo piani di rappresentazione dei fenomeni naturali e antropici estremamente simili a quelli che, nello stesso torno di tempo, andavano a costituire gli argomenti e i punti di forza del Catalogo Informatizzato dei Beni Culturali.

Anche in questo caso, l'intuizione che ha sorretto la scelta dell'Amministrazione si è rivelata corretta. La riappropriazione da parte delle Soprintendenze del settore della pianificazione ha consentito di utilizzare le specifiche cognizioni che nel corso del tempo e dello svolgimento delle funzioni di tutela ciascun dirigente e addetto matura presso le Soprintendenze.

La identificazione tra l'ufficio di tutela e quello della pianificazione è un elemento che portato energie nuove agli studi, alle acquisizioni e alle restituzioni cartografiche.

Ma non è e non è stato un elemento sufficiente, se è vero, come è vero, che molti "studi d'ambito" hanno richiesto l'apporto di collaborazioni con professionalità esterne e che, soprattutto, l'avanzamento delle progettualità è andato oltre la tempistica preordinata.

Ancora una volta, i compiti di tutela ordinari hanno impedito all'azione delle Soprintendenze di dare priorità alla pianificazione.

Elementi critici degli studi sono in particolare:

- **la difficile reciproca interazione.** Ogni studio risponde a logiche proprie e si muove con idee e metodi di rappresentazione non immediatamente riconducibili a quelli dell'ambito territoriale limitrofo.

Si ricorda che per il Codice dei Beni Culturali la Regione è tenuta ad adottare il Piano Paesistico del suo intero territorio e non già a presentare una sommatoria dei diversi Ambiti.

La inottemperanza alla disposizione di legge non è sanzionata, ma oltre che responsabilità politica, determina per la Regione una carenza evidente, avvertibile soprattutto in settori, come quello della energie rinnovabili e della loro localizzazione, nei quali la presenza del Piano e delle sue norme avrebbe positivi effetti di regolazione degli insediamenti.;

- **la assenza di una effettiva corrispondenza alle previsioni cogenti dettate dal Codice dei Beni Culturali.**

Al riguardo, i contenuti degli studi d'ambito sono lontani da quelli previsti come obbligatori da parte del Codice, o, per lo meno, questo vale per molti di essi.

Del tutto carente risulta poi il livello di partecipazione delle comunità locali alla formazione delle scelte del pianificatore. Il livello di condivisione, che costituisce uno dei presupposti del procedimento voluto dal legislatore, risulta nella maggior parte dei casi indimostrato se non assente.

E' bene precisare che molte delle disposizioni del Codice, in questo settore, sono riferite all'assetto proprio delle Regioni a statuto ordinario, nelle quali il Ministero mantiene compiti precisi e diretti rispetto alle Regioni, cosa che non si verifica in Sicilia, dove tutti i compiti in materia sono dell'Assessorato BB.CC.AA.

E' però il caso di dire che di fronte alla portata della riforma del Codice, appare insostenibile trincerarsi dietro il diverso modello istituzionale per rifiutare la riforma. Davanti all'assenza di norme regionali, il dettato del Codice va applicato, pur con gli indispensabili adattamenti in via interpretativa. Soprattutto va recepito lo spirito della riforma, che postula momenti di coinvolgimento ampi delle popolazioni residenti e dei loro enti esponenziali.

- **la differente rappresentazione cartografica** dei sistemi e degli elementi. Alcuni studi d'ambito sono redatti su cartografie incoerenti, per costruzione e strumenti di rappresentazione, con quelle degli altri studi.

- **la incompleta interazione tra la rappresentazione del paesaggio e delle sue componenti naturali e antropiche e il patrimonio culturale dei luoghi.** Lacuna che è incompatibile sia con il livello di conoscenze plurisettoriali che è presente nelle Soprintendenze, sia con il fatto che oggi questi dati sono facilmente utilizzabili con il Catalogo Informatizzato. La rappresentazione dei beni culturali presenti sul territorio e la connessione tra catalogo dei beni culturali e piano paesistico rafforza quest'ultimo, lo rende più credibile, ne consente la utilizzazione anche in una prospettiva di valorizzazione dei paesaggi culturali in un'ottica di turismo consapevole.

Nel corso del 2007, il Dipartimento regionale ha verificato con le Soprintendenze lo stato di attuazione degli elaborati relativi agli ambiti dei piani paesistici.

Ne è emersa la necessità di effettuare, a livello centrale, un coordinamento tecnico dei diversi elaborati al fine di rendere omogenea e quindi più coerente l'azione di tutela; nello stesso tempo, si è constatata la necessità di procedere, così come peraltro previsto dalle recenti modifiche normative al testo originario del Codice

dei beni culturali e del paesaggio, all'adeguamento dei piani paesaggistici già approvati e vigenti, relativi alle isole minori, alle disposizioni dello stesso Codice che, all'articolo 143, ha introdotto una nuova concezione del piano paesaggistico che tiene conto anche delle dinamiche e delle necessità di trasformazione del territorio, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interessate.

In quella fase è emersa l'esigenza di effettuare, a livello centrale, il coordinamento tecnico complessivo della pianificazione d'ambito proposta e prodotta da ciascuna Soprintendenza competente e procedere, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 156 del Decreto legislativo n. 42/2004, alla verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici delle isole minori, già elaborati, alle disposizioni contenute nello stesso Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, allo scopo di attuare una maggiore tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche dell'isola e di tenere in considerazione le legittime istanze avanzate dalle comunità locali, volte a realizzare un equilibrato contemperamento delle necessità di conservazione con l'esigenze di sviluppo locale.

L'avvio delle procedure va in tal senso sorretta e sostenuta

5- Dai Piani d'Ambito al Piano Territoriale Paesistico Regionale

Il coordinamento, la verifica e l'upgrade dei piani d'ambito per portare a compimento l'obiettivo strategico del Piano paesistico della Regione è stato studiato operativamente dal competente Servizio Tutela del Dipartimento.

L'attività prevista consiste in .

1) supporto per la definizione del Piano Regionale Paesaggistico

Consiste nel definire una serie di criteri metodologici che, partendo dai risultati conseguiti dalla pianificazione d'ambito, consentano di pervenire ad un unico strumento operativo di livello regionale. Obiettivo precipuo è quello di rendere le scelte operate dai singoli PTP coerenti a definizioni interpretative e rappresentative della pianificazione paesaggistica valide per l'intero

territorio regionale.

In particolare occorre che:

-dal confronto tra le aree di margine al confine dei vari ambiti territoriali, vengano nei Piani eventualmente introdotte misure correttive volte alla eliminazione di

qualsivoglia evidente e rilevante disomogeneità tra gli indirizzi ed i caratteri della tutela ivi contenuti;

-nell'ottica di istituire un unico apparato normativo si definiscano opportuni processi di analisi che consentano un'unica articolazione normativa che comprenda tutte le previsioni effettuate dai Piani, sia che ineriscano alle singole componenti del paesaggio che ad aree omogenee;

-si individuino le opportune metodologie di rappresentazione, sia cartografiche che informative, del Piano Regionale Paesaggistico.

2) Linee strategiche per la promozione e valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche del territorio

Si intende definire uno strumento programmatico quale quadro strategico di riferimento delle attività di promozione e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali del territorio. Lo scopo di tale strumento è quello di supportare le strategie di tutela e valorizzazione delle aree individuate dai Piani Territoriali Paesaggistici, al fine di -valorizzare l'opportunità creata dalle positive valenze, connotate di riconoscimento culturale e paesaggistico, ma non sufficientemente promosse;

-recuperare e riqualificare aree di interesse paesaggistico sottoposte a fattori di degrado antropico;

-connotarsi quale supporto per ambiti più tradizionalmente legati allo sviluppo socioeconomico (turismo, attività turistico rurali ed agrituristiche, agricoltura e valorizzazione di prodotti tipici, supporti strategici alla produzione, ai servizi e alla fruizione: valorizzazione delle risorse umane, supporti alle attività amministrative ed istituzionali);

-divenire ausilio agli strumenti di programmazione, attraverso l'implementazione di modelli valutativi di carattere generale della progettualità già identificata dai Piani Territoriali Paesaggistici,

3) Modelli gestionali per una corretta ed efficace applicazione dei Piani

Si tratta di elaborare un documento propositivo che analizzi, approfondisca e definisca quei processi tecnico-amministrativi che, in fase di applicazione dei piani, al fine di garantire la loro massima efficacia, possano con riferimento alle prescrizioni e agli indirizzi normativi ivi contenuti:

- indicare per le specifiche previsioni di Piano i soggetti attuatori e gli ambiti esecutivi (strumenti operativi comunali, provinciali, regionali o di settore)
- suggerire all'attività autorizzativa di competenza delle soprintendenze iter volti alla massima trasparenza e semplificazione delle relative procedure
- definire linee strategiche per l'ottimizzazione delle risorse organizzative attualmente esistenti e per il corretto utilizzo degli strumenti amministrativi (Accordi di Programma, Conferenze di Servizi, ecc.).

6 – La catalogazione informatizzata a sostegno della pianificazione

Si prospetta quindi un'azione di verifica e omogeneizzazione dei dati, da un lato; e, dall'altro, di riallineamento dei risultati alle previsioni normative vigenti.

E' un processo in realtà molto più complesso di quanto possa apparire.

Per non vanificare le attese, compromettere i risultati e vanificare gli importanti apporti ottenuti dai fondi strutturali, bisogna prestare la dovuta attenzione ad alcuni momenti essenziali, senza i quali gli studi a sostegno dei "Piani d'Ambito" redatti dalle Soprintendenze, o in via di definizione, rischiano di rimanere ancora a lungo a livello di proposta; senza i quali, pur con tutti gli approfondimenti del caso, il Piano Paesistico Regionale, almeno con i contenuti prescritti dal Codice dei Beni Culturali, non è destinato ad essere condiviso dai suoi attori locali, diventando così, nella migliore delle ipotesi, oggetto di nuovi e reiterati contenziosi che ne pregiudicheranno qualsiasi utilità.

Dal punto di vista del **metodo**, la rivisitazione dei Piani d'Ambito non può essere condotta dall'alto. La verifica sul Piano e sulla sua normativa va cioè effettuata allo stesso livello in cui si sono formati gli studi e le proposte, e quindi da parte delle Soprintendenze competenti. Esse sono gli istituti deputati alla gestione del Piano e debbono esprimere sui suoi contenuti e soprattutto sulla sua normativa, che è dappertutto *in fieri*, una condivisione convinta e partecipata, non di facciata. L'applicazione da parte delle Soprintendenze di un PTPR estraneo alle esperienze locali rischia di compromettere la comprensione dello strumento da parte di chi deve darvi attuazione e si pone in modo conflittuale con l'obiettivo principale, che è proprio quello della condivisione delle scelte di tutela.. E' però altrettanto chiaro che richiedere alle Soprintendenze un ulteriore sforzo di maturazione non può avvenire senza un adeguamento numerico e di qualità delle strutture chiamate ad agire sul territorio.

A questo scopo si prospetta di fondamentale importanza l'apporto del personale allocato presso le Soprintendenze stesse, proveniente dall'esperienza della catalogazione informatizzata. La georeferenziazione delle banche dati catalografiche, che essi hanno curato di recente, apparenta le loro esperienze a quella degli ambienti GIS su cui vengono rese le carte di analisi e di sintesi dei Piani; in più, le conoscenze da essi acquisite sul campo li porta ad essere in possesso di cognizioni essenziali per collegare l'azione di conservazione di territori alla valorizzazione di beni culturali che sono lì conservati.

E' però fondamentale, per rendere veramente operativa questa risorsa, utilizzare il personale in questione a tutto campo nel settore della tutela delle aree protette, di modo che la verifica e l'approfondimento degli studi d'ambito e delle relative normative si svolga con la conoscenza dello stato di conservazione e delle trasformazioni che connotano un determinato territorio. Conoscenza che si acquisisce ancora una volta sul piano della prassi, con la partecipazione a tutti i procedimenti, a tutti i momenti tecnici e amministrativi che connotano l'attività dell'organo di tutela.

Quanto ai **contenuti**, l'adeguamento di Piani alle prescrizioni del Codice e l'adozione di un Piano Paesistico Regionale che risolveva tutti i problemi di sintesi di uno strumento pensato invece a livello locale, richiede una cabina di regia capace di esprimere in termini di qualità tutta la professionalità che richiede un simile processo e, soprattutto, di colmare con momenti di forte proposizione quelle lacune che gli studi presentano rispetto all'esigenza che i loro contenuti siano condivisi da Comuni e Province.

Non vi è dubbio che, da questo punto di vista, le analisi dei Piani vadano rafforzate, soprattutto implementando la parte che si riferisce alla sostenibilità economica dei Piani stessi e non vi è dubbio che queste analisi vadano portate, più e meglio di quanto non sia stato fatto sino adesso, nella sfera giuridica degli Enti Locali, coinvolgendoli in momenti di partecipazione e condivisione delle scelte. Prima di questo, occorre pensare a rafforzare la struttura centrale deputata a svolgere queste delicate funzioni.

Il Centro Regionale per l'Inventariazione e la Catalogazione è al riguardo in possesso di cognizioni informatiche e di conoscenze del settore dei beni culturali che si possono ben riversare anche sul fronte della pianificazione paesaggistica. Il Sistema Informatico Territoriale Paesistico (SITP) può essere condiviso e implementato in ambiente Pa.Cu.S.; il personale che ha partecipato alla

catalogazione informatizzata del patrimonio culturale ha una formazione interdisciplinare e proviene da tutti i settori professionali – architetti, archeologi, naturalisti, geologi, etnoantropologi, ecc. - che sono utili alla ricostruzione di una squadra di campo capace di supportare l'azione delle Soprintendenze.

Questo team di personale esperto catalogatore e catalogatore può essere allocato presso il CRICD, potenziando la dotazione che già esso ha, e in questo caso il Centro potrebbe assumere il ruolo di “cabina di regia”, previo incardinamento nel suo organigramma dell'Ufficio del Piano ; ovvero essere utilizzato presso l'Ufficio del Piano, potenziandolo, e mantenere fermo l'allocazione storica di questa Unità Operativa presso il Dipartimento, Servizio Tutela.

Struttura di progetto

Nel demandare questa scelta strategica al momento in cui verrà definita con la società Beni Culturali SpA la conseguente integrazione contrattuale, la linea di progetto “Piano Paesistico Regionale” vede oggi l'Ufficio del Piano Paesistico, in funzione del ruolo da esso svolto nel coordinamento e gestione dei Piani d'Ambito, come responsabile tecnico scientifico di questa linea progettuale, mirante appunto alla implementazione, verifica e riallineamento degli studi d'ambito e alla definizione del PTPR e della sua normativa sino all'adozione del Piano stesso.

L'Ufficio del Piano si interfaccia con tutte le Soprintendenze, che svolgono attività di tutela e di pianificazione.

Il SITP, oggi amministrato dall'Ufficio del Piano – ma ben interfacciabile con il sistema Pa.Cu.S., amministrato dal Centro per il Catalogo, costituisce la struttura informatica del progetto.

I lavoratori, esperti catalogatori e catalogatori provenienti dall'attuazione del progetto di informatizzazione del catalogo regionale, e amministrati da Beni Culturali SpA, sono gli attuatori del presente progetto. Essi, in base alle previsioni della legge regionale 24/07, fermo restando il loro inquadramento nella società Beni Culturali SpA e le disposizioni attuative contenute nell'atto aggiuntivo alla convenzione di servizi corrente tra la società e l'Amministrazione Regionale committente, e in ogni altra disposizione contrattuale o di servizio emanata dalla società, operano presso le Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali istituite presso

ciascuna Provincia e presso la struttura centrale deputata al coordinamento del progetto.

E' fatta salva la possibilità, previa intesa con le OO.SS. di categoria, di modificare detta assegnazione per le esigenze tecniche e amministrative nascenti dal nuovo rapporto di lavoro corrente tra il personale di riferimento e la società Beni Culturali SpA, nonché per le esigenze tecniche e operative di progetto .

Ogni modifica nell'assegnazione del personale dovrà comunque essere corrispondente alla funzionalità della struttura di progetto, che qualifica in modo sostanziale le attività e garantisce il conseguimento degli obiettivi assegnati.

| Responsabile di progetto | |
|--------------------------|---|
| Ruolo | Direzione, coordinamento generale e monitoraggio delle attività |
| Profilo | |
| | |

Tabella 7 – Responsabile di Progetto

| Responsabile di attività | |
|--------------------------|---|
| Ruolo | operativo e di coordinamento |
| Profilo | Tecnico scientifico: archeologo, architetto, antropologo, naturalista, geologo – esperto catalogatore |
| | |

Tabella 8 – Responsabile di Attività

| Catalogatore | |
|--------------|--|
| Ruolo | operativo |
| Profilo | Tecnico scientifico: archeologo, architetto, antropologo, naturalista, geologo – esperto catalogatore - catalogatore |
| | |

Tabella 9 – Catalogatore

| Esperto informatico | |
|---------------------|-----------|
| Ruolo | operativo |
| Profilo | |

Tabella 10 – Esperto Informatico

III - Verifica Interesse Culturale Patrimonio Pubblico

Premessa

Per lungo tempo l'interesse culturale dei beni di proprietà di regioni, province, comuni, altri enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopi di lucro, è stato attribuito in via presuntiva, per la sola ragione della loro appartenenza a un proprietario avente natura pubblica, sociale, comunque non lucrativa.

Questi soggetti erano tenuti a compilare degli elenchi descrittivi dei beni di loro proprietà e a denunciare le cose non comprese nella prima elencazione che a qualsiasi titolo si siano "aggiunte" al loro patrimonio, così integrando gli elenchi. Adempimento peraltro avente funzione meramente conoscitiva, perché i beni di questi enti erano comunque sottoposti alle disposizioni di tutela anche se non compresi negli elenchi e/o nelle denunce integrative

Con l'entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali la situazione si è di fatto modificata. L'articolo 12 stabilisce infatti che l'intero patrimonio dei beni culturali - cose mobili e immobili - di proprietà dello stato, degli enti territoriali, di ogni altro istituto pubblico e delle persone giuridiche private senza scopi di lucro, è sottoposto a tutela fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2 della legge stessa. Mentre alcuni beni sono di fatto esclusi da detta verifica, perché compresi nell'elenco dei "Beni inalienabili" contenuto nel successivo articolo 54, comma 1 (immobili e aree di interesse archeologico; monumenti nazionali; raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche e archivi), tutte le altre cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, gli altri enti pubblici territoriali, a ogni altro ente pubblico e alle persone giuridiche private senza fini di lucro, quando siano opera di autori non più viventi o la cui esecuzione risalga a oltre 50 anni, sono assoggettati a una tutela solo temporanea, che implica inalienabilità fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'art. 12".

Questi beni vanno dunque assoggettati al procedimento di verifica dell'interesse che potrebbe concludersi sia con esito negativo che, come ovvio, positivo.

La verifica dell'interesse costituisce esito di uno specifico procedimento di accertamento dichiarativo dell'interesse artistico, storico, ecc. simmetrico a quello

che per i beni dei privati è disciplinato dall'art. 13 del codice: solo in caso di accertamento positivo dell'interesse, il bene è sottoposto a definitiva tutela.

La sequenza procedimentale e gli esiti della verifica dell'interesse scaturiscono da un procedimento, attivabile su istanza dei soggetti cui le cose appartengono ovvero d'ufficio, che è stato regolamentato dal Ministero, con decreti del 6 febbraio 2004 (poi modificato con decreto del 28 febbraio 2005) e del 25 gennaio 2005.

Entrambi i provvedimenti disciplinano la verifica dell'interesse culturale degli immobili: il primo si riferisce a quelli di pertinenza dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici; il secondo disciplina la verifica degli immobili appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro..

Il procedimento di verifica dell'interesse culturale attuato dal MIBAC si basa su un sistema informatico che, attraverso lo scambio dei dati via Internet, consente ottimizzazione dei tempi del procedimento, uniformità dei dati, controllo dell'iter procedurale sino all'adozione del provvedimento finale. Non ultimo, il sistema di disporre di un quadro aggiornato dei provvedimenti emessi, delle autorizzazioni ad alienare e delle denunce di trasferimento.

La banca dati informatica è stata voluta dal legislatore per il perseguimento di un finalità ulteriore, e cioè la schedatura dei beni del patrimonio culturale oggetto di verifica positiva, che affluiscono in un archivio informatico accessibile anche all'Agenzia del demanio per finalità di monitoraggio.

2- L'indagine della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha condotto un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del procedimento di verifica dell'interesse i cui esiti sono riportati nella **delibera 16/2006/G**.

La disamina della Corte è stata complessa e approfondita; in particolare la Corte riconosce che " il Ministero per i beni e le attività culturali ha dimostrato di aver ben percepito l'importanza strategica del compito ad esso affidato dal Codice 2004 e di essersi attivato con tempestività per l'esecuzione delle nuove disposizioni. (...) Forte era infatti la preoccupazione che gli uffici periferici del Ministero venissero "sommersi" da una grande mole di richieste e non fossero in grado di provvedere nei tempi richiesti dalla legge."

La disamina svolta dalla Corte offre spunti di particolare attenzione anche per l'azione che è chiamata a svolgere in questo settore l'Amministrazione regionale.

Osserva infatti la Corte che “ La conoscenza del patrimonio culturale costituisce da sempre obiettivo prioritario del Ministero e su di essa sono state investite risorse organizzative e finanziarie anche di non trascurabile entità. In una precedente indagine la Corte (deliberazione n. 2/2003/G del 19 dicembre 2002) ha analizzato lo stato del processo di conoscenza del patrimonio culturale nazionale realizzato attraverso il catalogo generale gestito dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), per pervenire ad un censimento ragionato dei beni culturali privati e pubblici, al fine di acquisire nozione degli stessi, di evitarne la dispersione, di georeferenziarli e, in definitiva, di assicurare la loro migliore tutela.

E' evidente come non si possa proteggere senza conoscere; a sua volta conoscenza del bene culturale significa, anche, indagine scientifica della sua specificità, possibilità di aggiornamento e di contestualizzazione dei dati raccolti.

Tale attività, tuttavia, ha, almeno in parte, fatto passare in secondo piano quello che deve essere considerato un obiettivo primario: pervenire, in tempi ragionevoli, al completamento dell'opera di individuazione dei beni culturali conosciuti attraverso il loro censimento”.

Tale obiettivo “si potrà realizzare solo alla condizione che l'Amministrazione dia un preciso impulso ad una ricognizione ragionata del patrimonio culturale nazionale, intesa ad individuare i beni, ad accertarne condizione giuridica e vincoli, ed a specificare (per i beni di proprietà pubblica) i relativi dati patrimoniali.

Già con la citata deliberazione del 19/12/2002, la Corte dei conti ebbe a sottolineare la necessità di una scelta strategica dell'Amministrazione, volta ad individuare gli elementi che accomunano le varie banche-dati esistenti presso l'amministrazione, ai fini della creazione di strumenti tali da consentire la loro integrazione e di porre in essere un sistema omogeneo di banche così da ottimizzare le risorse utilizzate, aumentare la conoscenza e rendere più efficaci gli strumenti di gestione e di controllo.

Tali considerazioni assumono, oggi, nuova attualità, posto che la banca-dati realizzata in attuazione dell'art. 12 del codice – ancorché non nasca con l'obiettivo primario di effettuare un censimento del patrimonio pubblico di interesse culturale, quanto piuttosto con lo scopo di informatizzare un procedimento amministrativo per consentirne la semplificazione e la certezza dell'*iter* – è

suscettibile di utilizzare dati e informazioni già acquisite *aliunde*. Si pone, allora, l'esigenza di rendere quanto più possibile compatibili le basi informatiche a disposizione dell'Amministrazione (in particolare quelle gestite dall'ICCD e dall'ICR) anche per le attività finalizzate alla verifica dell'interesse culturale dei beni appartenenti al patrimonio storico e artistico.

Occorre, dunque, una attenta riflessione sulla utilità di continuare a perseguire progetti di censimento o di catalogazione del patrimonio culturale o di singoli aspetti che attengono alla sua gestione, senza aver prima garantito la interoperabilità di questi sistemi e la loro utilizzazione verso l'esterno.”

3- L'attuazione dell'articolo 12 del Codice da parte della Regione Siciliana

Le valutazioni della Corte dei Conti sull'operato del MIBAC in *subiecta materia*, costituiscono il presupposto della presente linea progettuale, atta appunto a consentire, per la migliore attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 12 e dei suoi obiettivi, l'utilizzazione del bagaglio di conoscenze acquisito dal Centro Regionale per l'Inventariazione e la Catalogazione, dal personale che ha partecipato al progetto di informatizzazione del catalogo regionale e la condivisione dei dati residenti nel sistema Pa.Cu.S.

Le previsioni del Codice trovano attuazione in Sicilia, anche se vanno rapportate a un diverso assetto di competenze. Come è noto, in Sicilia le funzioni amministrativa in materia di beni culturali sono esercitate in via esclusiva dall'Assessorato BB.CC.AA, che esercita tutte le attribuzioni del MIBAC.

I provvedimenti di verifica dell'interesse culturale dei beni che insistono sul territorio regionale sono quindi adottati dall'Assessorato a seguito dell'istruttoria condotta dalle Soprintendenze competenti.

Per attivare anche in Sicilia le procedure informatizzate avviate nel resto d'Italia dal Ministero, è stata stipulata un'apposita convenzione tra il Dipartimento regionale BB.CC.AA. e il Ministero stesso: e, nelle more dell'attivazione del sistema, le Soprintendenze e il Dipartimento procedono ad effettuare le valutazioni su supporto cartaceo.

E' chiaro che in questo modo vengono rinviati gli effetti di ricognizione del patrimonio pubblico di interesse culturale sottesi all'emanazione della norma, e che sono invece soddisfatti dalla procedura informatizzata adottata dal Ministero. E' altrettanto evidente che la verifica dell'interesse culturale finisce per costituire un

aggravio ulteriore per le strutture che hanno come compito precipuo quello di assicurare la conservazione del patrimonio culturale.

La dimensione dell'accertamento sotteso alla verifica è infatti spropositata. Basti pensare che essa va condotta con i criteri e i supporti documentali previsti dalle direttive emanate in materia dal Ministero, che peraltro ha immediatamente operato su supporto informatico.

Alla vastità del patrimonio immobiliare pubblico sottoposto a verifica e alla evidente complessità di effettuare le indagini sottese all'espressione della verifica va aggiunto che questa fattispecie sia arricchisce di alcuni inevitabili corollari

3.1 Focus sui beni mobili

Ai sensi dell'art. 12 del codice per i beni culturali, la verifica dell'interesse culturale dei beni dello Stato, degli altri enti pubblici territoriali e non territoriali, delle persone giuridiche private senza fini di lucro, si estende anche ai beni mobili.

Si tratta di un patrimonio realisticamente più numeroso di quello immobiliare (basti pensare agli arredi ed ai dipinti conservati nei luoghi di culto) e le cui effettive dimensioni sono, rispetto a quest'ultimo, ancor meno conosciute.

Ciò posto, deve essere rilevato come il citato art. 12, diversamente dai beni immobili, non contiene ulteriori, specifiche disposizioni circa il procedimento da seguire per la verifica, né prescrive che l'Amministrazione indichi criteri o modalità per le richieste formulate dai soggetti interessati.

Tuttavia, è da notare come, nell'impianto del codice, la questione della verifica dell'interesse culturale dei beni mobili sia di non secondaria importanza.

In proposito, va ricordato che il quadro normativo prima vigente nei riguardi dei soggetti pubblici e privati senza fini di lucro non presentava differenze di rilievo quanto a "presunzione di culturalità" delle "cose", immobili o mobili, nella disponibilità di questi soggetti.

Sono, infatti, iscritte nel demanio pubblico (art. 822 e seg. c.c.) – e, quindi, *ex lege* inalienabili – esclusivamente le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche. Tutti gli altri beni mobili d'interesse culturale appartenenti ai soggetti già individuati potevano, invece, essere alienati previa autorizzazione

Con l'entrata in vigore del Codice la situazione non si è modificata, anche se oggi, per effetto dell'entrata in vigore dell'art.12, tutti gli altri beni mobili, sino al perfezionamento di una verifica negativa, restano inalienabili.

L'attuazione dell'art. 12 del codice ha così comportato che la possibilità di circolazione dei beni mobili è diventata, più difficile di quanto non avvenisse nel passato.

La verifica dell'interesse culturale andrebbe così portata anche su questo vasto compendio.

3.2 La valutazione del rischio sismico

L'avvio della banca dati delle verifiche dell'interesse culturale si è accompagnata all'attivazione da parte del MIBAC di un sistema per la valutazione del rischio sismico, accessibile per gli enti accreditati, che rappresenta lo strumento informativo per l'applicazione degli indirizzi contenuti nella "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" del 12 ottobre 2007. Con la Direttiva, entrata in vigore il 29 aprile 2008, sono state emanate le "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" elaborate nel 2006 di concerto tra il Dipartimento della protezione civile e la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, in attuazione di quanto previsto all'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2005, n. 3431 e successivamente approvate con modifiche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dalla Conferenza Unificata.

Le Linee Guida sono state redatte con l'intento di specificare un percorso metodologico per la conoscenza della fabbrica storica, per la valutazione della sicurezza sismica e per il progetto degli eventuali interventi, secondo criteri concettualmente analoghi a quanto previsto per le costruzioni in muratura non tutelate, ma opportunamente adattato alle esigenze e peculiarità del patrimonio culturale; la finalità è quella di formulare, nel modo più oggettivo possibile, il giudizio finale sulla sicurezza e sulla conservazione del bene, garantita dall'intervento di miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Codice.

Il sistema informativo gestisce l'intero percorso metodologico, partendo dal rilievo degli elementi conoscitivi e la valutazione dei fattori di vulnerabilità degli

edifici di interesse culturale; il sistema consente, inoltre, di raggiungere in modo guidato il primo livello di verifica previsto dalla *Direttiva (LV1)*.

Sul tema in Sicilia è presente il Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro. La creazione di una Banca Dati Informatizzata, alfanumerica e cartografica, in grado di elaborare e sovrapporre informazioni sui fattori di rischio che riguardano i tipi di materiali costituenti il nostro patrimonio culturale e l'apporto della statistica al progetto Carta del Rischio consentono di considerare lo stato di conservazione di ogni monumento sito in un preciso territorio come un caso che si può riferire a un insieme di monumenti aventi caratteristiche simili e soggetti ad analoghi fenomeni di pericolosità.

Si tratta tuttavia, come avvertito dalla Corte dei Conti, di rendere interfacciati tutti i dati presenti nei diversi archivi informatici e di evitare che il proliferare di banche date non porti a risultati condivisi, soprattutto da parte dei principali attori dell'azione di conservazione dei beni culturali, che restano le Soprintendenze.

3.2 Il regime vincolistico

La salvaguardia del patrimonio culturale si basa in Italia su di un sistema amministrativo, che basa la sua azione su un giudizio di qualità espresso su un bene, mediante la notifica del suo interesse culturale al proprietario, possessore o detentore (il c.d. "vincolo") e l'autorizzazione che deve essere richiesta alla Pubblica Amministrazione da parte di chiunque voglia intervenire sul bene vincolato.

In questo sistema, la mancata conoscenza dei vincoli esistenti sul territorio è altrettanto grave che la ignoranza dell'esistenza dei beni e del loro stato di conservazione. Senza conoscere se un cespite è stato o meno vincolato, e senza conoscere quando ciò è avvenuto, le Soprintendenze sono prive di validi strumenti per agire contro gli abusi sul patrimonio culturale.

Questo difetto di conoscenza è un dato non infrequente, perché provvedimenti di vincolo sono stati emanati a partire dalla legge di tutela del 1909 e, nel passaggio di gestione tra l'Amministrazione dello Stato e quella regionale, avvenuta nel 1975, molti antichi documenti sono andati smarriti.

Anche questo campo di ricerca assume valore all'interno di una condivisione dei dati catalografici da parte degli uffici di tutela.

Struttura di progetto

Il sistema Pa.Cu.S. è una risorsa se e nella misura in cui i dati in esso residenti diventano disponibili per l'amministrazione della tutela.

Questa condivisione va svolta sul campo, per:

- colmare il ritardo con cui l'Amministrazione Regionale sta affrontando il problema della verifica informatizzata dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e delle persone giuridiche senza fine di lucro, beni mobili e immobili;
- ampliare la conoscenza del regime vincolistico esistente, implementando i dati con ricerche di archivio volte a ricostruire lo stato di attuazione in Sicilia delle leggi del 1909, del 1922 e del 1939;
- interfacciare l'archivio dei beni sottoposti a verifica con quelli del loro rischio sismico.

Non si tratta di una semplice condivisione di dati, né di una riconversione del sistema a un'altra utilizzazione, quale quella data dalla necessità di attuare in Sicilia le disposizioni dell'articolo 12 del Codice.

Si tratta piuttosto di attivare presso le Soprintendenze per i Beni Culturali un intervento urgente destinato a colmare questo gap di conoscenza avvalendosi del supporto informatico di rete e delle risorse professionali che hanno costruito questa rete in Sicilia.

Anche per non gravare gli organici in atto presenti presso gli istituti con detti compiti aggiuntivi, **si prospetta quindi fondamentale l'apporto del personale allocato presso le Soprintendenze stesse, proveniente dall'esperienza della catalogazione informatizzata.**, per rendere disponibili le conoscenze da essi acquisite sul campo..

Per rendere veramente operativa questa risorsa, occorre utilizzare il personale in questione senza riserve nel settore della conservazione del patrimonio culturale, di modo che la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili e, in seconda istanza, di quelli mobili, venga posta in essere da chi agisce sui beni per la loro tutela, conservazione e recupero.. Conoscenza che si acquisisce con la partecipazione a tutti i momenti tecnici e amministrativi che connotano l'attività dell'organo di tutela.

La linea di progetto “Verifica dell’Interesse Culturale” vede il Dipartimento Regionale BB.CC..AA., Servizio Tutela, in considerazione del ruolo da esso svolto nel procedimento, , come responsabile di questa linea progettuale, mirante appunto alla costruzione di un archivio informatico dei beni verificati, del loro stato rispetto al rischio sismico e della loro situazione vincolistica.

il Dipartimento Regionale BB.CC..AA., Servizio Tutela si interfaccia con tutte le Soprintendenze, che svolgono attività di tutela e di conservazione del patrimonio culturale, alle quali va attribuita , su base territoriale, la responsabilità tecnica e scientifica del progetto..

Il sistema Pa.Cu.S., amministrato dal Centro per il Catalogo, nelle more dell’attivazione in Sicilia delle procedure informatizzate detenute dal MIBAC e della loro utilizzazione, costituisce la struttura informatica del progetto.

I lavoratori, esperti catalogatori e catalogatori provenienti dall’attuazione del progetto di informatizzazione del catalogo regionale, e amministrati da Beni Culturali SpA a seguito di atto aggiuntivo alla convenzione corrente tra la società e l’Amministrazione regionale, sono gli attuatori del presente progetto. Essi, in base alle previsioni della legge regionale 24/07, fermo restando il loro inquadramento nella società Beni Culturali SpA e le disposizioni attuative contenute nell’atto aggiuntivo alla convenzione di servizi corrente tra la società e l’Amministrazione Regionale committente, e in ogni altra disposizione contrattuale o di servizio emanata dalla società, operano presso le Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali istituite presso ciascuna Provincia .

E’ fatta salva la possibilità, previa intesa con le OO.SS. di categoria, di modificare detta assegnazione per le esigenze tecniche e amministrative nascenti dal nuovo rapporto di lavoro corrente tra il personale di riferimento e la società Beni Culturali SpA, nonché per le esigenze tecniche e operative di progetto .

Ogni modifica nell’assegnazione del personale dovrà comunque essere corrispondente alla funzionalità della struttura di progetto, che qualifica in modo sostanziale le attività e garantisce il conseguimento degli obiettivi assegnati.

| Responsabile di progetto | |
|--------------------------|---|
| Ruolo | Direzione, coordinamento generale e monitoraggio delle attività |
| Profilo | |
| | |

Tabella 11 – Responsabile di Progetto

| Responsabile di attività | |
|--------------------------|--|
| Ruolo | operativo e di coordinamento |
| Profilo | Tecnico scientifico: storico dell'arte, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, antropologo, naturalista – esperto catalogatore |
| | |

Tabella 12 – Responsabile di Attività

| Catalogatore | |
|--------------|--|
| Ruolo | operativo |
| Profilo | Tecnico scientifico: storico dell'arte archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, antropologo, naturalista – esperto catalogatore - catalogatore |
| | |

Tabella 13 – Catalogatore

| Esperto informatico | |
|---------------------|-----------|
| Ruolo | operativo |
| Profilo | |

Tabella 14 – Esperto Informatico